Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 243 del 15 ottobre 1999 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, ... 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 15 ottobre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

N. 182

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 marzo-15 giugno 1999 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 marzo-15 giugno 1999 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica

(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984)

Vengono qui riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 giugno-15 settembre 1999 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione o al decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione, pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 settembre 1999.

L'elenco di detti Accordi risulta dalla tabella n. 1

In tale tabella sono indicati anche gli Accordi entrati in vigore precedentemente al 16 giugno 1999, i cui testi originali non erano in possesso del Ministero degli affari esteri in tale data.

Eventuali altri Accordi entrati in vigore nel periodo 16 giugno-15 settembre 1999 i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale della *Gazzetta Ufficiale* datato 15 gennaio 2000.

Quando tra i testi facenti fede non è contenuto un testo in lingua italiana, si è pubblicato sia il testo in lingua straniera facente fede, sia il testo in lingua italiana se esistente come testo ufficiale. In mancanza del quale si è pubblicata una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la tabella n. 2 nella quale sono indicati gli Atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi).

TABELLA N. 1

ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE PER L'ITALIA NEL PERIODO 16 GIUGNO-15 SETTEMBRE 1999 NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
795. 15 dicembre 1995, Pechino. *Addendum* all'Accordo per la cooperazione scientifica e tecnica tra Italia e Cina firmato a Roma, il 6 ottobre 1978 per le questioni relative alla proprietà intellettuale	14 giugno 1999	9
796. 19 febbraio 1997, Rabat. Protocollo intergovernativo per la realizzazione del progetto: «Istituto Pasteur del Marocco a Tangeri» tra Italia e Marocco	29 gennaio 1999	13
797. 15 maggio-18 giugno-6 luglio 1998, Rabat. Scambio di lettere tra Italia e Marocco modificativo del Protocollo intergovernativo per la realizzazione del progetto: «Istituto Pasteur del Marocco a Tangeri»	29 gennaio 1999	29
798. 3 febbraio 1999, Como. Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di Ponte Chiasso/Chiasso-Brogeda, con planimetria	3 febbraio 1999	43
799. 3 febbraio 1999, Como. Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati nella stazione ferroviaria internazionale di Domodossola e nello scalo merci ferroviario «Domo II» di Beura-Cardezza nonché al controllo in corso di viaggio sulla tratta Domodossola-Briga e viceversa della linea ferroviaria del Sempione, con allegata planimetria	3 febbraio 1999	47
800. 9 febbraio 1999, Lima. Accordo tra Italia e Perù in materia di cooperazione turistica	2 luglio 1999	55
801. 29 marzo 1999, Roma. Dichiarazione dei Ministri degli affari esteri italiano e argentino per l'istituzione di un foro permanente di dialogo italo-argentino	29 marzo 1999	63

Segue: Tabella n. 1

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
802.		
7 aprile 1999, Stoccarda		
Accordo tecnico tra il Ministero della difesa italiano e il Dipartimento della difesa degli Stati Uniti d'America relativo all'assegnazione di un ufficiale di collegamento italiano presso il comando delle forze USA in Europa, con allegato	7 aprile 1999	67
803.		
20 aprile 1999, Berlino		
Memorandum d'intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa del Regno di Spagna relativo alla forza anfibia ispano-italiana (SIAF)	20 aprile 1999	77
804.		
19 aprile-8 maggio 1999, Il Cairo		
Scambio di lettere tra Italia e Egitto per la modifica del Protocollo bilaterale del 12 maggio 1994 relativo al programma di aiuto alimentare	8 maggio 1999	83
805.		
14 maggio 1999, Roma		
Memorandum d'Intesa in materia di cooperazione consolare tra il Ministero degli affari esteri italiano e quello della Georgia	14 maggio 1999	93
806.		
11 maggio 1999, Addis Abeba		
Memorandum d'Intesa tra Italia e Repubblica democratica di Etiopia sul progetto strutturale di aiuto alimentare	11 maggio 1999	101
807.		
2 febbraio 1998, Addis Abeba		
Accordo tra Italia e Etiopia sul consolidamento del debito bilaterale della Repubblica d'Etiopia	21 dicembre 1998	123
808.		
17-22 giugno 1999, Roma		
Scambio di lettere tra Italia e Paesi Bassi sui privilegi e le immunità degli ufficiali di collegamento presso l'EUROPOL	1° luglio 1999	135

TABELLA N. 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE

Data, luogo della firma, titolo —	Data di entrata in vigore —
Accordo per i trasporti internazionali su strada tra Italia e Iran (Roma, 25 luglio 1990) *(Vedi legge 15 dicembre 1998, n. 465 nel* S.O. *n. 5/L alla* G.U. *n. 7 dell'11 gennaio 1999).*	20 giugno 1999 *G.U.* n. 150 del 29 giugno 1999
Accordo di cooperazione di scambi cinematografici tra Italia e Marocco, con norme di procedura (Rabat, 29 luglio 1991) *(Vedi legge 12 aprile 1995, n. 151 nel* S.O. *n. 50 alla* G.U. *n. 99 del 29 aprile 1995).*	4 giugno 1999 *G.U.* n. 173 del 26 luglio 1999
Accordo tra cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra Italia e Tunisia (Roma 29 maggio 1997) *(Vedi legge 7 aprile 1999, n. 103 in* G.U. *n. 92 del 21 aprile 1999).*	17 settembre 1999 in *G.U.* n. 186 del 10 agosto 1999

795.

Pechino, 15 dicembre 1995

Addendum all'Accordo per la Cooperazione scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica popolare della Cina, firmato a Roma, il 6 ottobre 1978 per le questioni relative alla proprietà intellettuale

(Entrata in vigore: 14 giugno 1999)

Addendum all'Accordo per la Cooperazione Scientifica e Tecnica tra Italia e Cina firmato a Roma il 6 Ottobre 1978

PROPRIETA' INTELLETTUALE

Le Parti assicurano una tutela adeguata ed efficace della proprietà intellettuale, creata o trasferita nell'ambito del citato Accordo, e delle relative intese per la sua attuazione. Le Parti concordano di notificarsi tempestivamente circa ogni evento riguardante la proprietà intellettuale, in particolare invenzioni, modelli industriali, nuove varietà vegetali, opere tutelate dal diritto d'autore, realizzati nel quadro del citato Accordo, e di fare il possibile per assicurare la protezione tempestiva di tale proprietà intellettuale in conformità della legislazione nazionale. I diritti su tale proprietà intellettuale verranno ripartiti in conformità delle seguenti disposizioni:

1. Campo di applicazione

1.1 Le disposizioni del presente Addendum si applicano a tutte le attività congiunte, intraprese in conformità del citato Accordo, se non è convenuto altrimenti dalle Parti o dai rappresentanti da esse designati.

1.2 Ai fini del citato Accordo, nella "Proprietà intellettuale" sono inclusi i diritti previsti nell'articolo 2 della "Convenzione che istituisce l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale", firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967 con l'aggiunta dei diritti sulle nuove

1.3 Il presente Addendum definisce la ripartizione dei diritti e proventi tra le Parti. Ciascuna Parte garantisce che l'altra Parte può acquisire i diritti alla proprietà intellettuale, ripartiti conformemente al presente Addendum, ottenendo tali diritti dai propri partecipanti, mediante contratto o altri strumenti giuridici, qualora necessario. Il presente Addendum in nessun modo cambia o pregiudica la ripartizione dei diritti tra una Parte e i propri partecipanti, che rimane regolata dalle leggi e dalla prassi di questa Parte.

1.4 Le controversie relative alla proprietà intellettuale generata ai sensi del citato Accordo, saranno risolte attraverso discussioni fra le partecipanti istituzioni interessate o, se del caso, tra le Parti o chi da esse designato.

1.5 La scadenza o la cessazione della validità del citato Accordo non pregiudicheranno i diritti e gli obblighi derivanti dal presente Addendum.

2. RIPARTIZIONE DEI DIRITTI

2.1 Ciascuna Parte ha diritto a licenza non esclusiva, irrevocabile, gratuita in tutti i Paesi per la traduzione, la riproduzione e la pubblicazione di articoli tecnico-scientifici su riviste, di relazioni e di libri che costituiscono il risultato diretto della cooperazione nell'ambito del citato Accordo. Su tutte le copie pubblicamente diffuse delle opere tutelate dal diritto d'autore, eseguite secondo questa disposizione, devono essere indicati i nomi degli autori, eccetto il caso in cui l'autore non abbia rinunciato espressamente a che venga citato il proprio nome.

2.2 I diritti a tutte le forme di proprietà intellettuale, diversi da quelli indicati al precedente paragrafo 2.1 di questo Addendum, verranno ripartiti nel seguente modo:

2.2.1 Ai ricercatori e scienziati che si recano in uno dei due Paesi allo scopo di approfondire le conoscenze in settori di loro interesse sarà assicurato il diritto di proprietà intellettuale in conformità della normativa vigente nell'istituzione ospitante. Inoltre a ciascun ricercatore o scienziato, definito inventore o autore spetterà il trattamento nazionale per quanto concerne premi, indennità o altri vantaggi, inclusi i proventi, previsto dalla normativa vigente nell'istituzione ospitante, cosi acquisiti.

2.2.2 Se la proprietà intellettuale è stata creata dai partecipanti nel corso delle ricerche congiunte da loro svolte, a ciascun partecipante spettano tutti i diritti e i proventi su tale proprietà intellettuale nel rispettivo Paese, salvo intesa diversa. La ripartizione dei diritti e dei proventi nei Paesi terzi viene stabilita dagli accordi sullo svolgimento dell'attività congiunta, tenendo conto del contributo economico, scientifico e tecnologico di ciascun partecipante alla creazione della proprietà intellettuale. Se la ricerca non è definita come "ricerca congiunta" nei relativi accordi, i diritti di proprietà intellettuale derivanti dalla ricerca saranno ripartiti conformemente al punto 2.2.1 Inoltre alle persone definite quali inventori o autori spetterà il trattamento nazionale, per quanto concerne premi indennità, o altri vantaggi, inclusi i proventi, previsto dalla normativa vigente nell'organizzazione ospitante.

2.2.3 Indipendentemente dal punto 2.2.2 del presente Addendum, se un tipo di proprietà intellettuale è previsto dalle leggi di una Parte, ma non è previsto dalle leggi dell'altra, al partecipante la cui legislazione nazionale assicura la tutela di questo tipo di proprietà intellettuale spettano tutti i diritti e i proventi in tutti i Paesi dove vengono concessi i diritti per tale tipo di proprietà intellettuale. Le persone definite quali inventori o autori del suddetto tipo di proprietà intellettuale hanno nondimeno diritto al trattamento nazionale della Parte che assicura la tutela di tale tipo di proprietà intellettuale per quanto riguarda premi, indennità o altri vantaggi, inclusi i proventi in conformità con le modalità previste al punto 2.2.2.

3. INFORMAZIONI CONFIDENZIALI DI LAVORO

Se un'informazione, indicata a tempo debito come "confidenziale di lavoro", viene fornita o creata nell'ambito del citato Accordo, ciascuna delle Parti ed i suoi partecipanti debbono tutelare tale informazione conformemente alle leggi, regole e prassi amministrative vigenti. L'informazione può essere identificata come "confidenziale di lavoro" se una persona, essendo in possesso dell'informazione, può ricavarne un beneficio economico o ottenere un vantaggio competitivo rispetto a chi non ne è in possesso, nonché se l'informazione non è ben nota o accessibile da altre fonti e se il suo possessore non l'ha resa accessibile in passato senza imporre tempestivamente l'obbligo di tenerla confidenziale.

Fatto a Pechino il 15 dicembre 1995 in doppia copia, in lingua italiana e in lingua cinese, entrambe aventi lo stesso valore legale. Il presente Addendum entrerà in vigore alla data in cui le Parti si saranno scambiata notifica dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste.

Per il Governo italiano

Amb. Alessandro Quaroni

Per il Governo cinese

Dr. Wang Shaoqi

796.

Rabat, 19 febbraio 1997

Protocollo Intergovernativo per la realizzazione del progetto «Istituto Pasteur del Marocco a Tangeri» tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno del Marocco

(Entrata in vigore: 29 gennaio 1999)

PROTOCOLE INTERGOUVERNEMENTAL POUR LA REALISATION DU PROJET "INSTITUT PASTEUR DU MAROC A TANGER"

ENTRE

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

ET

LE GOUVERNEMENT DU ROYAME DU MAROC

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement du Royaume du Maroc

- Vu le Protocole de Coopération technique Italie-Maroc signé à Rabat le 26 novembre 1977;
- Vu le Procès Verbal de la Vème Commission Mixte tenue à Rabat le 24-25 novembre 1988 qui prévoie un financement à don par le Gouvernement italien de Lit. 2.687.000.000 pour la réalisation du projet de coopération italo-marocain dénommé "Centre de Biologie de l'Institut Pasteur de Tanger";
- Considérée la commune volonté des deux Pays de réaliser un projet de coopération dans le domaine de la santé pour l'amélioration des services sanitaires dans la Province de Tanger;

ont convenu de ce qui suit

1 CADRE INSTITUTIONNEL DU PROGRAMME

Les organismes responsables du projet seront

a) Le Gouvernement de la République Italienne, qui désigne comme entité technique et administrative responsable de sa contribution à l'exécution du programme la "Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo" du Ministère des Affaires Etrangères italien, ci-après dénommée D.G.C.S., représentée au Maroc par l'Ambassade d'Italie à Rabat. La DGCS confiera la réalisation du projet a ses experts et au "Centro Interuniversitario per la Ricerca sui Paesi in via di Sviluppo", ci-après dénommé C.I.R.P.S..

b) Le Gouvernement du Royaume du Maroc, qui désigne comme entité technique et administrative responsable de sa contribution à l'exécution du programme de coopération, le Ministère de la Santé Publique, qui confiera la réalisation du projet à l'Institut Pasteur du Maroc ci-après dénommé I.P.M..

Chacun des organismes cités pourra faire recours, dans le cadre de ses attributions et prérogatives, à la collaboration d'une ou plusieurs institutions susceptibles de contribuer efficacement à la concrétisation des objectifs prévus.

2 DUREE DU PROGRAMME

Le programme aura une durée de 3 (trois) ans.

3 OBJECTIFS DU PROGRAMME

Objectif général

a) Rénover et réactiver les activités d'expertises et de recherche en Biologie Médicale de l'IPM à Tanger.

b) Améliorer la qualité des services de laboratoire offerts par les Centres sanitaires des Provinces du Nord.

Objectifs spécifiques

a) L'Institut Pasteur de Tanger, au terme de 3 ans, doit devenir fonctionnel, laboratoire de référence pour le Nord du Maroc et en particulier pour la Province de Tanger et acquérir son autonomie financière.

b) Renforcer les activités de contrôle diagnostic biomédical des hôpitaux dans la Province du Nord.

c) Encourager, au niveau de l'IPM à Tanger, la recherche en matière de vaccins synthétiques et d'épidémiologie des maladies infectieuses intestinales.

4 ACTIVITES PREVUES

Les deux Parties ont identifié, pour les objectifs cités à l'article précédent, les activités ci-après indiquées en synthèse

a) Restructuration du bâtiment principal de l'IPM à Tanger et en particulier l'installation hydraulique et électrique.

b) Mise à disposition de l'IPM à Tanger d'équipement technique, matériel informatique et consommable nécessaires.

c) Mise à disposition de l'IPM à Tanger des moyen de transport nécessaires à ses activités.

d) Formation et recyclage du personnel marocain de santé et de laboratoire conformément aux indications de la fiche du projet.

e) Mise en place d'un système de contrôle de qualité des examens diagnostiques réalisés dans les laboratoires périphériques de la région du Nord.

f) Mise en place d'un laboratoire de biotechnologie et recherche biomédicale appliqués à la pathologie infectieuse prévalante dans la région du Nord.

g) Elaboration et exécution d'un projet de recherche sur les maladies parasitaires intestinales prévalantes dans la région du Nord.

5 GESTION DU PROGRAMME

Le programme est sous la responsabilité directe du Directeur de l'IPM.

a) Le C.I.R.P.S. nommera un Chef de Projet autorisé à prendre les décisions techniques, dans le respect du programme et de ses objectifs.

b) L'I.P.M. nommera un Chef de Projet autorisé à prendre les décisions techniques, dans le respect du programme et de ses objectifs.

c) Les deux Parties nommeront, chacune de leur coté:

⇒ Les membres d'un Comité de suivi du projet. Ce Comité sera constitué et composé comme suit:

- Un représentant du Ministère des Affaires Etrangères italien
- Un représentant technique du C.I.R.P.S.
- Un représentant technique de l'IPM
- Un représentant du Ministère de la Santé Publique marocain
- Le Directeur de l'IPM ou son représentant.

⇒ Les membres d'une commission scientifique composée de:

- Deux représentants de la partie italienne
- Deux représentants de l'IPM
- Un représentant du Ministère de la Santé Publique marocain.

⇒ Les membres d'une commission de rénovation et équipement:

- Un représentant du Ministère des Affaires Etrangères italien
- Un représentant technique de la partie italienne
- Un représentant du Ministère de la Santé Publique marocain
- Le Directeur de l'IPM ou son représentant.

Le développement du programme sur trois ans sera établi sur la base des plans d'actions semestriels lesquels devront être élaborés et évalués par la commission de suivi susmentionnée et approuvé par le Directeur de l'I.P.M..

Les modalités et les temps de répartition des financements correspondant au coût de formation du personnel, aux coûts de gestion du Projet et aux frais pour les bourses d'étude, sont détaillés dans la fiche technico-économique approuvée par la Direction de l'I.P.M. et la D.G.C.S..

6 *ENGAGEMENTS DE LA PARTIE MAROCAINE*

Dans le cadre des activités prévues par le projet la Partie marocaine s'engage à:

a) Faciliter les procédures pour l'exemption de droit de douane pour chaque importation des matériaux, moyens de transport et équipements selon l'accord de coopération 1977 article I et IV cité en introduction et par conséquence exonérés des droit de douane et de toute autre forme de taxation.

b) Assurer l'exemption de payement de la T.V.A. pour tout achat effectué au Maroc par l'Ambassade d'Italie et le C.I.R.P.S. pour fourniture des oeuvres, services et équipements conformément au susmentionné accord de coopération du 1977 et du Décret du Premier Ministre marocain n. 2-86-89 du 14 mars 1986 art. 2.

c) Faciliter la régulière immatriculation des moyens de transport dans le cadre du projet.

d) Mettre à disposition de l'Ambassade d'Italie le site de chantier de l'I.P.M. à Tanger.

e) Prendre en charge la connexion provisoire du chantier pour l'eau, l'électricité et son installation définitive, et pose de l'installation téléphonique interne au bâtiment après les travaux de restructuration réalisée par la Partie italienne.

f) Prendre en charge l'aménagement du parc et le rétablissement des clôtures et des portails, la fourniture et l'installation de la signalisation externe (enseignes, plaques, etc.).

g) Garantir aux experts participants au projet et à leur familles les conditions définies par l'accord de coopération technique italo-marocain signé en 1977.

h) Assumer toute responsabilité civile et pénale en cas de dommages subis par des tiers provoqués par les techniciens italiens pendant l'exercice de leurs fonctions, sauf en cas de faute personnelle où la responsabilité de l'auteur de la faute se trouve engagé.

i) Mettre à la disposition de la Partie italienne un bureau auprès de l'Institut Pasteur de Tanger pour permettre une efficace collaboration entre les deux Parties.

j) Sélectionner les candidat boursiers en collaboration avec le C.I.R.P.S..

k) Confier la responsabilité du programme au personnel marocain ayant la compétence nécessaire.

l) Affecter auprès des spécialistes italiens, du personnel marocain qui bénéficiera, pendant la réalisation du programme, d'une formation spécialisée en vue d'en assurer la relève selon un plan d'action établi par le comité de suivi et approuvé par le Directeur de l'I.P.M..

m)Mettre à disposition du projet le personnel nécessaire à la réalisation du programme et ce, après avis du comité de suivi et approbation du Directeur de l'I.P.M..

n) Prendre en charge les salaires du personnel marocain selon la réglementation en vigueur dans la fonction publique marocaine.

o) Affecter les recettes perçues par le "Centre de Biologie à l'I.P.M. à Tanger" à l'amélioration des services selon un budget annuel approuvé par le Conseil d'administration de l'Institut Pasteur du Maroc.

p) Garantir la gestion administrative et financière de l'I.P.M. à Tanger.

q) Permettre l'accès aux informations et aux documents par les experts italien relatifs à leur compétence.

7 *ENGAGEMENTS DE LA PARTIE ITALIENNE*

Dans le contexte des activités prévues par le projet, la Partie italienne s'engage à :

a) Participer activement à la réalisation des objectifs du programme. Elle prendra à cet effet toutes les dispositions administratives et budgétaires requises.

b) Assurer par le biais du C.I.R.P.S. la réalisation d'un projet de recherche sur les maladies parasitaires intestinales.

c) Recevoir en consigne le site du chantier.

d) Prendre en charge, dans la limite des crédits alloués, la rédaction du projet et la restructuration du bâtiment, la rédaction du Cahier des Prescriptions Spéciales et l'accomplissement des procédures d'adjudication des travaux, en respect de la normative italienne et marocaine en vigueur.

e) Obtenir les autorisations nécessaires à l'exécution des travaux de restauration.

f) Réaliser en collaboration étroite avec l'I.P.M. les travaux de restauration du bâtiment principal conformément au projet convenu et contresigné par l'Institut Pasteur le 29 novembre 1995 à Casablanca, par exécution directe, en respect de la normative italienne en vigueur et prendre toutes le décisions dans le cadre du comité de suivi et des commission de rénovation et équipement.

g) Prendre en charge la Direction des Travaux et les payements des oeuvres réalisées avec avis de la commission.

h) Acheter et installer les équipements de laboratoire, le matériel consommable et les véhicules décidés par la commission par achat direct en respect de la normative italienne en vigueur.

i) Remettre à l'Institut Pasteur du Maroc le bâtiment restructuré et doté des équipements concordés.

j) Garantir l'envoi en mission d'experts italiens pour l'assistance technique.

k) Mettre à disposition des bourses d'étude pour un total de 38 mois/h au profit du personnel marocain.

8 STATUT DES EXPERTS ITALIENS

Les experts italiens de coopération bénéficieront:

a) D'une autorisation de séjour pour la durée de leur mission au Maroc

b) Dans un délai de 6 mois à partir de la date de leur prise de fonctions de l'importation temporaire et de la libre réexportation d'un véhicule automobile, de leur mobilier, de leurs effet personnels et de leurs instrument de travail ainsi que ceux de leurs familiales en franchise de droits de douane.

c) De l'exonération de tous impôts, taxes et autres droits quelconques sur les rémunérations et autres avantages, n'étant pas à la charge du Gouvernement du Royaume du Maroc.

d) Du même statut qui est accordé au personnel des Organisations Internationales en mission au Maroc.

9 PROPRIETE DES OEUVRES, EQUIPEMENTS, MOYENS DE TRANSPORT ET MATERIAUX

Les oeuvres réalisées, les équipements, le matériel et les moyens de transport importés ou achetés au Maroc par le C.I.R.P.S. et l'Ambassade d'Italie dans le cadre de l'activité de coopération, deviendront à la fin du projet, propriété du Royaume du Maroc qui les utilisera en respect des finalités et des objectifs décrits dans le présent Protocole.

Pendant le déroulement du programme, les ressources mentionnées resteront propriété du Gouvernement Italien.

10 MODIFICATIONS AU PROJET

Des modifications pourront être apportées au projet triennal, après accord préalable entre le deux Parties et seront soumises à l'approbation de la D.G.C.S..

11 DISPOSITIONS FINALES

La diffusion des informations et données concernantes les activités prévues et réalisées en respect du présent Protocole devra être autorisée conjointement par les deux Parties.

Le présent Accord est valable pour une durée de 3 (trois) ans et entrera en vigueur au moment que les deux Parties se seront notifiées l'exécution des respectives procédures internes de ratification.

Il peut être dénoncé par chacune des deux Parties, moyennant un préavis écrit de deux mois.

Éventuels désaccords dans l'interprétation de ce Protocole seront résolus par voie diplomatique.

En foi de quoi les souscrits Représentants, dûment autorisés par les respectifs Gouvernements, ont signé le présent Protocole, établi en deux exemplaires originaux en langue française.

Fait à Rabat le 19 février 1997.

Pour le Gouvernement
de la République Italienne

• M. Emilio DESTEFANIS

Ambassadeur d'Italie au
Royaume du Maroc

Pour le Gouvernement
du Royaume du Maroc

Dr. Ahmed ALAMI

Ministre de la Santé Publique

TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO INTERGOVERNATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ISTITUTO PASTEUR DEL MAROCCO A TANGERI" TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL MAROCCO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno del Marocco:

Visto il Protocollo di Cooperazione tecnica Italia-Marocco firmato a Rabat il 26 novembre 1977;

Visto il Processo verbale della V Commissione Mista svoltasi a Rabat il 24-25 novembre 1988 che prevede un finanziamento del Governo italiano, a titolo di dono, di Lire 2.687.000.000 per la realizzazione del progetto italo-marocchino di cooperazione, denominato "Centro di Biologia dell'Istituto Pasteur di Tangeri";

In considerazione della volontà comune dei due Paesi di realizzare un progetto di cooperazione nel settore della sanità per il miglioramento dei servizi sanitari nella provincia di Tangeri;

hanno convenuto quanto segue:

1 QUADRO ISTITUZIONALE DEL PROGRAMMA

Gli organismi responsabili del progetto sono:

a) Il Governo della Repubblica Italiana, il quale nomina in qualità di ente tecnico ed amministrativo responsabile del suo contributo all'esecuzione del programma la "Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo" del Ministero degli Affari Esteri italiano, di seguito denominata D.G.C.S., rappresentata in Marocco dall'Ambasciata d'Italia a Rabat. La D.G.C.S. affida la realizzazione del progetto ai suoi esperti ed al "Centro inter-universitario per la Ricerca sui Paesi in via di Sviluppo", di seguito denominato C.I.R.P.S

b) Il Governo del Regno del Marocco, il quale nomina come ente tecnico ed amministrativo responsabile del suo contributo all'esecuzione del programma di cooperazione, il Ministero della Sanità Pubblica che affiderà la realizzazione del progetto all'Istituto Pasteur del Marocco di seguito denominato I.P.M.

Ciascuno dei suddetti organismi potrà fare appello, nell'ambito delle sue competenze e prerogative, alla collaborazione di una o più istituzioni suscettibili di contribuire efficacemente alla realizzazione degli obiettivi previsti.

2 DURATA DEL PROGRAMMA

Il programma avrà una durata di 3 (tre) anni.

3 OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

Obiettivo generale

a) Rinnovare e riattivare le attività di perizia e di ricerca in Biologia Medica dell'I.M.P a Tangeri

b) Migliorare la qualità dei servizi di laboratorio forniti dai centri sanitari delle provincie del Nord.

Obiettivi specifici

a) Funzionalità dell'Istituto Pasteur di Tangeri al termine del triennio, in quanto laboratorio di riferimento per il Nord del Marocco ed in modo particolare per la provincia di Tangeri, e sua acquisizione di un'autonomia finanziaria.
b) Potenziamento delle attività di controllo diagnostico bio-medico degli ospedali nella provincia del Nord.
c) Incentivazione, a livello dell'IPM a Tangeri, della ricerca in materia di vaccini sintetici e di epidemiologia delle malattie infettive intestinali.

4 ATTIVITA PREVISTE

Le due Parti hanno individuato, per gli obiettivi di cui all'articolo precedente, le attività di seguito sinteticamente indicate:

a) Ristrutturazione del principale edificio dell'IPM a Tangeri ed in particolare dell'impianto idraulico ed elettrico.

b) Messa a disposizione dell'IPM a Tangeri delle attrezzature tecniche e del materiale informatico e di consumo necessari.

c) Messa a disposizione dell'IPM a Tangeri dei mezzi di trasporto necessari per le sue attività

d) Formazione e riciclaggio degli addetti sanitari e di laboratorio marocchini secondo le indicazioni della scheda del progetto.

e) Istituzione di un sistema di controllo di qualità degli esami diagnostici effettuati nei laboratori periferici della regione del Nord

f) istituzione di un laboratorio di biotecnologia e di ricerca biomedica applicate alle patologia infettive prevalenti nella regione del Nord

g) Elaborazione ed esecuzione di un progetto di ricerca sulle malattie parassitarie intestinali prevalenti nella regione del Nord.

5 GESTIONE DEL PROGRAMMA

Il programma é sotto la diretta responsabilità del Direttore dell'IPM.

a) Il C.I.R.P.S nomina un Capo di Progetto autorizzato a prendere decisioni tecniche nel rispetto del programma e dei suoi obiettivi

b) L'I.P.M nomina un Capo di Progetto autorizzato a prendere decisioni tecniche nel rispetto del programma e dei suoi obiettivi.

c) Entrambe le Parti nominano, ciascuna per parte sua:

- I membri di un Comitato dei Seguiti del progetto. Questo Comitato sarà costituito e composto da:

- Un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri italiano
- Un rappresentante tecnico del CIRPS
- Un rappresentante tecnico dell'IPM
- Un rappresentante del Ministero della Sanità Pubblica del Marocco
- Il Direttore dell'IPM o il suo rappresentante

- I membri di una commissione scientifica composta da:

- Due rappresentanti della parte italiana
- Due rappresentanti dell'IPM
- Un rappresentante del Ministero della Sanità Pubblica del Marocco

- I membri di una commissione per l'adeguamento e le forniture
- Un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri italiano
- Un rappresentante tecnico della parte italiana
- Un rappresentante del Ministero della Sanità Pubblica del Marocco
- Il Direttore dell'IPM o il suo rappresentante

Lo sviluppo del programma per il triennio sarà stabilito sulla base dei piani d'azione semestrali che dovranno essere elaborati e valutati dalla predetta commissione dei seguiti, ed essere approvato dal Direttore dell'IPM.

Le modalità ed i tempi di ripartizione dei finanziamenti corrispondenti al costo di formazione del personale, ai costi di gestione del Progetto ed alle spese per le borse di studio, sono dettagliate nella scheda tecnico-economica approvata dalla Direzione dell'IPM e dalla DGCS.

6 IMPEGNI DELLA PARTE MAROCCHINA

Nell'ambito delle attività previste dal progetto la Parte marocchina s'impegna ad:

a) agevolare le procedure di esenzione dai dazi doganali per ogni importazione di materiali, mezzi di trasporto ed attrezzature, in conformità all'Accordo di cooperazione 1977, articoli I e IV menzionati nell'introduzione e di conseguenza esonerati dai diritti doganali e da ogni altra forma di tassazione.

b) Garantire l'esenzione di pagamento dell'IVA per ogni acquisto effettuato in Marocco dall'Ambasciata d'Italia e dal CIRPS per la fornitura di opere, servizi e attrezzature in conformità al predetto Accordo di cooperazione del 1977 e al decreto del Primo Ministro marocchino n. 2-86-89 del 14 marzo 1986, art. 2

c) Agevolare la regolare immatricolazione dei mezzi di trasporto nel quadro del progetto.

d) Mettere a disposizione dell'Ambasciata d'Italia il sito di cantiere dell'IPM a Tangeri.

e) Prendere a proprio carico i collegamenti provvisori del cantiere per l'acqua, per l'elettricità e relativo impianto definitivo, nonché la sistemazione dell'impianto telefonico interno nell'edificio dopo i lavori di ristrutturazione effettuati dalla Parte italiana.

f) Prendere a proprio carico la sistemazione del parco ed il ripristino delle recinzioni e dei cancelli, la fornitura e l'installazione della segnaletica esterna (insegne, targhe ecc.)

g) Garantire agli esperti che partecipano al progetto, ed alle loro famiglie, le condizioni definite nell'Accordo di cooperazione tecnica italo-marocchino firmato nel 1977.

h) Assumere ogni responsabilità civile e penale in caso di danni subiti da terzi per causa di tecnici italiani nell'esercizio delle loro funzioni, salvo in caso di colpa personale in cui é impegnata la responsabilità dell'autore dell'inadempienza.

i) Mettere a disposizione della Parte italiana un ufficio presso l'Istituto Pasteur di Tangeri per consentire un'efficace collaborazione tra le due Parti.

j) Selezionare, in collaborazione con il CIRPS,i candidati borsisti

k) Affidare la responsabilità del programma al personale marocchino munito della competenza richiesta.

l) Affiancare agli specialisti italiani, del personale marocchino che, durante la realizzazione del programma, beneficierà di una formazione specializzata per essere in grado di dar loro

il cambio secondo un piano di azione stabilito dal comitato dei seguiti e approvato dal Direttore dell'IPM.

m) Mettere a disposizione del progetto il personale necessario per la realizzazione del programma, previo parere del comitato dei seguiti e approvazione del Direttore dell'IPM.

n) Provvedere ai salari del personale marocchino in conformità alla regolamentazione in vigore nell'amministrazione statale marocchina.

o) Destinare i proventi percepiti dal "Centro di Biologia all'IPM a Tangeri" al miglioramento dei servizi in conformità ad un bilancio preventivo annuale approvato dal Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto Pasteur del Marocco.

p) Provvedere alla gestione amministrativa e finanziaria dell'IPM a Tangeri.

q) Consentire agli esperti italiani l'accesso alle informazioni ed ai documenti inerenti alle loro competenze.

7 IMPEGNI DELLA PARTE ITALIANA

Nel contesto delle attività previste dal progetto, la Parte italiana s'impegna a:

a) Partecipare attivamente alla realizzazione degli obiettivi del programma. A tal fine essa prenderà tutti i provvedimenti amministrativi e di bilancio richiesti.

b) Garantire, per il tramite del CIRPS, la realizzazione di un progetto di ricerca sulle malattie parassitarie intestinali

c) Prendere in consegna il sito del cantiere.

d) Prendere a proprio carico, entro i limiti dei crediti stanziati, la redazione del progetto e la ristrutturazione dell'edificio, la redazione del Capitolato di Prescrizioni Speciali e l'esecuzione delle procedure di aggiudicazione dei lavori, nel rispetto della legislazione italiana e della legislazione marocchina in vigore.

e) Ottenere le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione dei lavori di restauro.

f) Realizzare in stretta collaborazione con l'IPM i lavori di restauro dell'edificio principale in conformità al progetto convenuto e controfirmato dall'Istituto Pasteur il 29 novembre 1995 a Casablanca, mediante un'esecuzione diretta, nel rispetto della legislazione italiana in vigore, e prendere tutte le decisioni nel quadro del comitato dei seguiti e della commissione per l'adeguamento e le forniture.

g) Prendere a proprio carico la direzione dei lavori ed il pagamento delle opere realizzate con il parere della commissione.

h) acquistare ed installare le attrezzature di laboratorio, il materiale di consumo ed i veicoli il cui acquisto diretto é stato stabilito dalla commissione, in osservanza della legislazione italiana in vigore.

j) Consegnare all'Istituto Pasteur del Marocco l'edificio ristrutturato e munito delle attrezzature convenute.

j) Provvedere all'invio in missione di esperti italiani per l'assistenza tecnica.

k) mettere a disposizione borse di studio per un totale di 38 mesi/uomo a beneficio del personale marocchino.

8 STATUTO DEGLI ESPERTI ITALIANI

Gli esperti italiani di cooperazione beneficieranno:

a) di un'autorizzazione di soggiorno per la durata della loro missione in Marocco

b) dell'importazione temporanea e della libera riesportazione, in franchigia di diritti doganali, di un veicolo automobilistico, della loro mobilia, dei loro effetti personali e dei loro strumenti di lavoro, nonché di quelli dei loro famigliari, entro un termine di 6 mesi a decorrere dalla data d'inizio delle loro funzioni;

c) dell'esonero da ogni imposta, tassa e ogni altro diritto sulle retribuzioni, e di altri vantaggi, non essendo a carico del Governo del Regno del Marocco.

d) dello stesso statuto concesso al personale delle Organizzazioni Internazionali in missione in Marocco.

9 PROPRIETA DELLE OPERE, DELLE ATTREZZATURE, DEI MEZZI DI TRASPORTO E DEI MATERIALI

Le opere realizzate, le attrezzature, il materiale ed i mezzi di trasporto importati o acquistati in Marocco dal CIRPS e dall'Ambasciata d'Italia nell'ambito dell' attività di cooperazione diverranno, alla fine del progetto, proprietà del Regno del Marocco il quale ne farà uso nel rispetto delle finalità e degli obiettivi descritti nel presente Protocollo.

Durante lo svolgimento del programma, le summenzionate risorse rimarranno di proprietà del Governo italiano.

10 MODIFICHE AL PROGETTO

Potranno essere apportate delle modifiche al progetto triennale, previo accordo tra le due Parti; esse dovranno essere sottoposte all'approvazione della DGCS.

11 DISPOSIZIONI FINALI

La divulgazione delle informazioni e dei dati relativi alle attività previste e realizzate nel rispetto del presente Protocollo, dovrà essere autorizzata di comune accordo tra le due Parti.

Il presente Accordo é valido per una durata di 3 (tre) anni ed entrerà in vigore nel momento in cui le due Parti si saranno notificate l'esecuzione delle rispettive procedure interne di ratifica.

Potrà essere denunciato da ciascuna delle Parti previo preavviso per iscritto di due mesi.

Le eventuali divergenze nell'interpretazione del presente Protocollo saranno risolte per via diplomatica.

In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo redatto in due esemplari originali in lingua francese.

Fatto a Rabat il 19 febbraio 1997

Per il Governo
della Repubblica Italiana

M. Emilio DESTEFANIS

Ambasciatore d'Italia
nel Regno del Marocco

Per il Governo
del Regno del Marocco

Dr. Ahmed ALAMI

Ministro della Sanità
Pubblica

797.

Rabat, 15 maggio/18 giugno/6 luglio 1998

Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno del Marocco, modificativo del Protocollo Intergovernativo per la realizzazione del progetto «Istituto Pasteur del Marocco a Tangeri», firmato a Rabat il 19 febbraio 1997

(Entrata in vigore: 29 gennaio 1999)

L'AMBASCIATORE D'ITALIA

Rabat, 12 maggio 1998

Signor Ministro di Stato,

Ho l'onore di far riferimento al Protocollo intergovernativo per la realizzazione del progetto <<Istituto Pasteur in Marocco a Tangeri>> firmato a Rabat il 19 febbraio 1997 dal Regno del Marocco e dalla Repubblica italiana, per proporre a Vostra Eccellenza le seguenti modifiche:

1) articolo 6 . eliminare il capoverso <<g>>;

2) articolo 6: al capoverso <<h>> eliminare <<e penale>>

3) articolo 8: eliminare il capoverso <<d>> dell'articolo 8 e riformulare di conseguenza tale articolo come segue:

<< Il Governo del Regno del Marocco concederà agli esperti italiani:

a) le agevolazioni necessarie per l'adempimento delle loro mansioni secondo il Protocollo d'applicazione concernente i funzionari italiani della cooperazione tecnica, allegato all'Accordo di cooperazione tecnica firmato fra i due Paesi il 26 novembre 1977;

b) il permesso di soggiorno per tutto il tempo delle loro funzioni in Marocco;

c) l'importazione temporanea e libera riesportazione di un veicolo automobilistico, della loro mobilia, dei loro effetti personali e strumenti di lavoro nonché delle loro famiglie in franchigia di diritti doganali, il tutto entro sei mesi a decorrere dalla data d'inizio delle loro funzioni in Marocco;

d) l'esonero da ogni imposta, tassa e qualsiasi altro diritto su retribuzioni ed altri benefici non a carico del Governo del Regno del Marocco.

4) articolo 11: eliminare il 2° capoverso dell'articolo 11 e sostituirlo con il seguente testo:

<<Il presente Accordo è valido per una durata di 3 anni (tre) anni ed entra in vigore nel momento in cui entrambe le Parti si saranno notificate la sua accettazione, in conformità alle loro rispettive procedure interne.

Se il Governo del Regno del Marocco dichiara di accettare le summenzionate proposte di emendamento, la presente lettera e la lettera di risposta di Vostra Eccellenza manifestante l'accordo del Governo del Regno del Marocco, costituiranno un Accordo fra i nostri due Governi che entrerà in vigore nel momento in cui entrambi i Governi si saranno notificati la sua accettazione in conformità alle loro rispettive procedure interne.

Voglia gradire, Signor Ministro di Stato, i sensi della mia più alta considerazione.

Guido Martini

S.E. Abdellatif Filali
Ministro di Stato
Ministro degli Affari Esteri
e della Cooperazione.
RABAT

1018

L'Ambasciatore d'Italia

Rabat, le 12 mai 1998

Monsieur le Ministre d'Etat,

j'ai l'honneur de me référer au Protocole intergouvernemental pour la réalisation du projet « Institut Pasteur au Maroc à Tanger », signé à Rabat le 19 février 1997 par le Royaume du Maroc et la République Italienne, pour proposer à Votre Excellence les modifications suivantes

1) article 6 supprimer l'alinéa « g ».

2) article 6 dans l'alinéa « h » supprimer « et pénale ».

3) article 8 supprimer l'alinéa « d » de l'article 8 et reformuler, en conséquence, cet article comme suit.

« Le Gouvernement du Royaume du Maroc accordera aux experts italiens :

a) les facilités nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches conformément au Protocole d'application relatif aux fonctionnaires italiens de coopération technique, annexé à l'Accord de coopération technique signé entre les deux Pays le 26 novembre 1977 ,

b) l'autorisation de séjour pour la durée de leurs fonctions au Maroc ;

c) l'importation temporaire et la libre réexportation d'un véhicule automobile, de leur mobilier, de leurs effets personnels et de leurs instruments de travail, ainsi que de leurs familles en franchise des droits de douane et ce, dans un délai de 6 mois à partir de la date de leur prise de fonction au Maroc ;

d) l'exonération de tous impôts, taxes et autres droits quelconques sur les rémunérations et autres avantages n'étant pas à la charge du Gouvernement du Royaume du Maroc »

4) article 11 : supprimer le 2ème alinéa de l'article 11 et le remplacer par le texte suivant :

« Le présent Accord est valable pour une durée de 3 (trois) ans et entrera en vigueur au moment que les deux Parties se seront notifiées son acceptation conformément à leurs procédures respectives internes.

Si le Gouvernement du Royaume du Maroc déclare accepter les propositions d'amendements susmentionnées, la présente lettre et la lettre de réponse de Votre Excellence, exprimant l'accord de votre Gouvernement, constitueront un Arrangement entre nos deux Gouvernements qui entrera en vigueur lorsque les deux Gouvernements se seront notifiés son acceptation conformément à leurs procédures respectives internes.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre d'Etat, l'assurance de ma très haute considération.

Guido Martini

S.E. Monsieur Abdellatif Filali
Ministre d'Etat
Ministre des Affaires Etrangères
et de la Coopération

RABAT

REGNO DEL MAROCCO
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE

18 giugno 1998

Signor Ambasciatore,

Ho l'onore di accusare ricezione della Sua Nota n° 1018 del 12 maggio 1998, del seguente tenore:

<<Signor Ministro di Stato,

Ho l'onore di far riferimento al Protocollo intergovernativo per la realizzazione del progetto <<Istituto Pasteur in Marocco a Tangeri>> firmato a Rabat il 19 febbraio 1997 dal Regno del Marocco e dalla Repubblica italiana, per proporre a Vostra Eccellenza le seguenti modifiche:

1) articolo 6 eliminare il capoverso <<g>>;

2) articolo 6: al capoverso <<h>> eliminare <<e penale>>

3) articolo 8: eliminare il capoverso <<d>> dell'articolo 8 e riformulare di conseguenza tale articolo come segue:

<< Il Governo del Regno del Marocco concederà agli esperti italiani:

a) le agevolazioni necessarie per l'adempimento delle loro mansioni secondo il Protocollo d'applicazione concernente i funzionari italiani della cooperazione tecnica, allegato all'Accordo di cooperazione tecnica firmato fra i due Paesi il 26 novembre 1977;

b) il permesso di soggiorno per tutto il tempo delle loro funzioni in Marocco;

c) l'importazione temporanea e libera riesportazione di un veicolo automobilistico, della loro mobilia, dei loro effetti personali e strumenti di lavoro nonché delle loro famiglie in franchigia di diritti doganali, il tutto entro sei mesi a decorrere dalla data d'inizio delle loro funzioni in Marocco;

d) l'esonero da ogni imposta, tassa e qualsiasi altro diritto su retribuzioni ed altri benefici non a carico del Governo del Regno del Marocco.

4) articolo 11: eliminare il 2° capoverso dell'articolo 11 e sostituirlo con il seguente testo:

<<Il presente Accordo è valido per una durata di 3 anni (tre) anni ed entra in vigore nel momento in cui entrambe le Parti si saranno notificate la sua accettazione, in conformità alle loro rispettive procedure interne.

S.E. Guido MARTINI
Ambasciatore della Repubblica Italiana
Rabat

Se il Governo del Regno del Marocco dichiara di accettare le summenzionate proposte di emendamento, la presente lettera e la lettera di risposta di Vostra Eccellenza manifestante l'accordo del Governo del Regno del Marocco, costituiranno un Accordo fra i nostri due Governi che entrerà in vigore nel momento in cui entrambi i Governi si saranno notificati la sua accettazione in conformità alle loro rispettive procedure interne.

Voglia gradire, Signor Ministro di Stato, i sensi della mia più alta considerazione>>.

In risposta, ho l'onore ci confermarLe l'accordo del Governo del Regno del Marocco sulle disposizioni sopra previste.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

Ministro di Stato, Ministro degli
Affari Esteri e della Cooperazione
Abdellatif Filali

REGNO DEL MAROCCO
=
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE

DAJT/12

18 giugno 1998

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica Italiana a Rabat, e, con riferimento alla sua lettera n° 1018 del 12 maggio 1998, ha l'onore di farLe pervenire, allegata alla presente, la lettera di risposta del Governo del Regno del Marocco relativa alle modifiche del Protocollo intergovernativo per la realizzazione del progetto <<Istituto Pasteùr in Marocco a Tangeri>>, firmato a Rabat il 19 febbraio 1997 dal Regno del Marocco e dalla Repubblica italiana.

Il Ministero prega l'Ambasciata di accusare ricezione della summenzionata lettera di risposta.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione si avvale di quest'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica italiana a Rabat i sensi della sua più alta considerazione.

AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA
ITALIANA
RABAT

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
ET DE LA COOPERATION

18 Juin 1998

1139

Monsieur l'Ambassadeur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre Note n° 1018 du 12 mai 1998, ainsi libellée :

"Monsieur le Ministre d'Etat ,

J'ai l'honneur de me référer au Protocole intergouvernemental pour la réalisation du projet "Institut Pasteur au Maroc à Tanger", signé à Rabat le 19 février 1997 par le Royaume du Maroc et la République italienne, pour proposer à Votre Excellence les modifications suivantes :

1) **article 6** : supprimer l'alinéa "g" ;
2) **article 6** : dans l'alinéa "h" supprimer "et pénale" ;
3) **article 8** : supprimer l'alinéa "d" de l'article 8 et reformuler, en conséquence, cet article comme suit .

"Le Gouvernement du Royaume du Maroc accordera aux experts italiens :

a) les facilités nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches conformément au Protocole d'application relatif aux fonctionnaires italiens de coopération technique, annexé à l'Accord de coopération technique signé entre les deux Pays le 26 novembre 1977 ;

b) l'autorisation de séjour pour la durée de leurs fonctions au Maroc ;

c) l'importation temporaire et la libre réexportation d'un véhicule automobile, de leur mobilier, de leurs effets personnels et de leurs instruments de travail, ainsi que de leurs familles en franchise des droits de douane et ce, dans un délai de 6 mois à partir de la date de leur prise de fonction au Maroc ;

d) l'exonération de tous impôts, taxes et autres droits quelconques sur les rémunérations et autres avantages n'étant pas à la charge du Gouvernement du Royaume du Maroc"

S.E Monsieur GUIDO MARTINI
Ambassadeur de la République italienne
Rabat

4) **article 11** : supprimer le 2ème alinéa de l'article 11 et le remplacer par le texte suivant :

"Le présent Accord est valable pour une durée de 3 (trois) ans et entrera en vigueur au moment que les deux Parties se seront notifiées son acceptation conformément à leurs procédures respectives internes.

Si le Gouvernement du Royaume du Maroc déclare accepter les propositions d'amendements susmentionnées, la présente lettre et la lettre de réponse de Votre Excellence, exprimant l'accord de votre Gouvernement, constitueront un Arrangement entre nos deux Gouvernements qui entrera en vigueur lorsque les deux Gouvernements se seront notifiés son acceptation conformément à leurs procédures respectives internes.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre d'Etat, l'assurance de ma très haute considération".

En réponse, j'ai l'honneur de vous confirmer l'accord du Gouvernement du Royaume du Maroc sur les dispositions prévues ci-dessus.

Je vous prie de croire, Monsieur l'Ambassadeur à l'assurance de ma très haute considération.

Ministre d'Etat, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération

Abdellatif Filali

18 يونيو 1998

18 يونيو 1998

المملكة المغربية

-=-

وزارة الشؤون الخارجية
والتعاون

-=-

م.ش.ق.م/12 1139

-=-

الرجاء التذكير بالمرجع
بأكمله

-=-

تهدي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أطيب تحياتها الى سفارة الجمهورية الايطالية بالرباط وبالرجوع الى رسالتها رقم 1018 بتاريخ 12 ماي 1998 تتشرف بأن تبعث اليها ، رفقته ، بالرسالة الجوابية لحكومة المملكة المغربية والمتعلقة بتعديلات البروتوكول البين حكومي لانجاز مشروع " معهد باستور بالمغرب في طنجة" الموقع في الرباط بتاريخ 19 فبراير 1997 من طرف المملكة المغربية والجمهورية الايطالية .

وتغدو الوزارة ممنونة للسفارة لوتفضلت باشعارها بإستلام الرسالة الجوابية المذكورة اعلاه .

وتنتهز وزارة الشؤون الخارجية والتعاون هذه المناسبة لتعرب ، من جديد ، لسفارة الجمهورية الايطالية بالرباط عن فائق عبارات تقديرها .

الخارجية والتعاون

سفارة الجمهورية الايطالية
الرباط

*****

المملكة المغربية
=-=-=
وزارة الشؤون الخارجية
والتعاون
=-=-=

١٨ نوفمبر ١٩٩٨

١١٣٩

السيد السفير ،

يشرفني أن أخبركم باستلام المذكرة رقم 1018 بتاريخ 12 ماي 1998 والآتي نصها كالتالي :

« السيد وزير الدولة

تبعا للبروتوكول البين حكومي لانجاز مشروع " معهد باستور بالمغرب في طنجة "، الموقع في الرباط بتاريخ 19 فبراير 1997 من طرف المملكة المغربية والجمهورية الايطالية ، يشرفني ان آقترح على سيادتكم التعديلات التالية :

1) المادة 6 : حذف الفقرة (ز) ؛

2) المادة 6 : حذف من الفقرة (و) " وجنائية " ؛

3) المادة 8 : حذف الفقرة (د) وإعادة صياغة هذه المادة على الشكل التالي :

« ستمنح حكومة المملكة المغربية للخبراء الايطاليين مايلي :

أ - التسهيلات اللازمة لتمكينهم من القيام بمهامهم طبقا للبروتوكول التطبيقي المتعلق بموظفي التعاون التقني الايطاليين الملحق باتفاق التعاون التقني الموقع بين البلدين بتاريخ 26 نوفمبر 1977 ؛

ب - رخصة الاقامة طيلة مدة مهامهم بالمغرب ؛

ج - يستفيد الخبراء وعائلاتهم من استيراد وحرية إعادة تصدير السيارة والاثاث والامتعة الشخصية وكذا وسائل العمل مع الاعفاء من الرسوم الجمركية وذلك خلال اجل مدته ستة اشهر اعتبارا من تاريخ مباشرة مهامهم بالمغرب ؛

د - الاعفاء من الضرائب والرسوم وغيرها بالنسبة للاجور والامتيازات الاخرى التي لاتتحمل نفقتها حكومة المملكة المغربية" .

4) حذف الفقرة الثانية من المادة 11 وتعويضها بالنص التالي :

" يبقى هذا الاتفاق نافذا لمدة (3) ثلاث سنوات ويدخل حيز التنفيذ بعد إشعار الطرفين بعضهما البعض بقبوله وفقا لإجراءاتهما الداخلية.

فإذا صرحت حكومة المملكة المغربية بقبولها لإقتراحات التعديلات المذكورة، فإن هذه الرسالة والرسالة الجوابية لسيادتكم المتضمنة لموافقة حكومتكم، تشكلان تسوية بين حكومتينا وتدخل حيز التنفيذ بعد إشعار الطرفين بعضهما البعض بقبولها طبقا لإجراءاتهما الداخلية

وتقبلوا السيد وزير الدولة فائق عبارات التقدير"

وجوابا ، يشرفني أن أؤكد لكم قبول حكومة المملكة المغربية للمقتضيات المنصوص عليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقديـــر.

السيـــد كيـــدو مارتينـــي
سفيـــر الجمهورية الإيطالية
=الرباط=

وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية
والتعاون

عبد اللطيف الفيلالي

ROYAUME DU MAROC

=-=

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
ET DE LA COOPERATION

=-=

DAJT/12

=-=

18 JUIN 1998

١٢٣٩ **T.N.O**

Le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération présente ses compliments à l'Ambassade de la République italienne à Rabat et, se référant à sa lettre n° 1018 du 12 Mai 1998, a l'honneur de lui faire parvenir, ci-joint , la lettre de réponse du Gouvernement du Royaume du Maroc relative aux modifications du Protocole intergouvernemental pour la réalisation du projet "Institut Pasteur au Maroc à Tanger", signé à Rabat le 19 Février 1997 par le Royaume du Maroc et la République italienne.

Le Ministère saurait gré à l'Ambassade d'accuser réception de la lettre de réponse susmentionnée.

Le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de la République italienne à Rabat, l'assurance de sa haute considération.

<u>AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE</u>
<u>ITALIENNE</u>
<u>RABAT</u>

18 يونيو 1998

18 يونيو 1998

المملكة المغربية

-=-

وزارة الشؤون الخارجية
والتعاون

-=-

م.ش.ق.م/12 1139

-=-

الرجاء التذكير بالمرجع
بأكملـه

-=-

تهدي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أطيب تحياتها الى سفارة الجمهورية الايطالية بالرباط وبالرجوع الى رسالتها رقم 1018 بتاريخ 12 ماي 1998 تتشرف بأن تبعث اليها ، رفقته ، بالرسالة الجوابية لحكومة المملكة المغربية والمتعلقة بتعديلات البروتوكول البين حكومي لانجاز مشروع " معهد باستور بالمغرب في طنجة" الموقع في الرباط بتاريخ 19 فبراير 1997 من طرف المملكة المغربية والجمهورية الايطالية .

وتغدو الوزارة ممنونة للسفارة لوتفضلت باشعارها بإستلام الرسالة الجوابية المذكورة اعلاه .

وتنتهز وزارة الشؤون الخارجية والتعاون هذه المناسبة لتعرب ، من جديد ، لسفارة الجمهورية الايطالية بالرباط عن فائق عبارات تقديرها .

سـفـارة الجمهوريـة الايطاليـة
الربـاط

*****

798.

Como, 3 febbraio 1999

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Svizzera relativo alla istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati al valico di Ponte Chiasso/Chiasso-Brageda merci, con planimetria

(Entrata in vigore: 3 febbraio 1999)

ACCORDO TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA RELATIVO ALLA ISTITUZIONE DI UN UFFICIO A CONTROLLI NAZIONALI ABBINATI AL VALICO DI PONTE CHIASSO / CHIASSO - BROGEDA MERCI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Consiglio Federale Svizzero in applicazione dell'art. 2, paragrafi 2 e 3, della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati ed al controllo in corso di viaggio, sottoscritta a Berna l'11 marzo 1961, hanno deciso di concludere un Accordo concernente l'abbinamento dei controlli del traffico di transito nella direzione nord/sud al valico stradale di Ponte Chiasso / Chiasso - Brogeda merci, diretto ad accelerare lo scorrimento di tale traffico, ed a tal fine hanno convenuto quanto segue.

Articolo 1

1. Un ufficio a controlli abbinati è istituito in territorio svizzero a Chiasso-Brogeda merci.

2. I controlli svizzeri in uscita ed i controlli italiani in entrata, nel traffico di transito nella direzione nord / sud, sono effettuati presso detto ufficio.

3. Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della Convenzione dell'11 marzo 1961, l'ufficio italiano situato in territorio svizzero è aggregato al Comune di Como.

4. Le disposizioni contenute nei titoli II, III e IV della citata Convenzione dell'11 marzo 1961, escluso l'articolo 14, fanno parte integrante, mutatis mutandis, del presente Accordo.

Articolo 2

Ai termini del presente Accordo, per "traffico di transito nella direzione nord-sud", s'intende il traffico di merci che attraversano la frontiera nel senso nord-sud, vincolate a documenti di transito comunitario-comune T1 o T2, oppure ad altri documenti internazionali di transito.

Articolo 3

1. La zona prevista per i controlli svizzeri di uscita ed i controlli italiani di entrata comprende due settori:

a) un settore utilizzato in comune dagli agenti dei due Stati che comprende:

- le due prime campate della rampa d'importazione adiacenti all'ufficio visite, contrassegnate nel loro perimetro con una striscia continua in giallo;

- la pesa a ponte adiacente al cancello di ingresso dell'area doganale svizzera;

- la parte sud del padiglione di ingresso nel piazzale svizzero;

b) un settore utilizzato dagli agenti italiani che comprende la sede del loro ufficio ubicato nel fabbricato comune.

2. Una planimetria ufficiale della zona sarà affissa nei rispettivi uffici.

3. Ai fini dei controlli sulle persone le competenze dei due Stati previste dagli articoli 4, 5, 6 e 7 della Convenzione dell'11 marzo 1961, saranno esercitate, rispettivamente, all'uscita ed all'entrata del territorio nazionale.

Articolo 4

1. La Direzione della Circoscrizione doganale e l'Ufficio della II Zona di Polizia di frontiera di Como, da una parte, e la Direzione delle dogane del IV Circondario di Lugano ed il Comando della Polizia del Canton Ticino di Bellinzona, dall'altra, regolano, di comune accordo, le questioni di rilevanza relative allo svolgimento del traffico ai sensi della Convenzione dell'11 marzo 1961

2. La Dogana di Ponte Chiasso e l'Ispettorato doganale di Chiasso Strada, da parte loro, regolano, di comune accordo le questioni di dettaglio anche per quanto riguarda l'utilizzo della scheda di circolazione, di cui all'art. 3 dell'Accordo tra la Svizzera e l'Italia del 18.11 1981, relativo all'abbinamento dei controlli presso il valico stradale di Ponte Chiasso / Chiasso Brogeda merci.

3. Gli agenti di grado più elevato, in servizio in loco, sono autorizzati ad adottare, di comune accordo, le misure ritenute necessarie al momento, o per brevi periodi, in particolare per eliminare le difficoltà che potessero sorgere in occasione del controllo; per contro, le decisioni di massima sono sempre concordemente adottate dalle Direzioni o dai Servizi preposti.

Articolo 5

Le Autorità competenti dello Stato di soggiorno mettono gratuitamente a disposizione dello Stato limitrofo, nella zona, i locali e gli impianti necessari per il funzionamento dei servizi di controllo, ivi comprese le installazioni per il riscaldamento, l'illuminazione e l'acqua. Le spese per il riscaldamento, l'acqua e la pulizia sono a carico dello Stato di soggiorno.

Articolo 6

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data della sua firma.

2. Ciascuno dei due Stati può denunciare il presente Accordo con l'osservanza di un termine di sei mesi. Tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della denuncia.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Como, il 3 febbraio 1999, in due originali nella lingua italiana.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO FEDERALE SVIZZERO

799.

Como, 3 febbraio 1999

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Svizzera relativo all'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati nella stazione ferroviaria internazionale di Domodossola e nello scalo merci ferroviario «Domo II» di Beura-Cardezza nonché al controllo in corso di viaggio sulla tratta Domodossola-Briga e viceversa della linea ferroviaria del Sempione, con allegata planimetria

(Entrata in vigore: 3 febbraio 1999)

ACCORDO TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DI UFFICI A CONTROLLI NAZIONALI ABBINATI NELLA STAZIONE FERROVIARIA INTERNAZIONALE DI DOMODOSSOLA E NELLO SCALO MERCI FERROVIARIO "DOMO II" DI BEURA-CARDEZZA NONCHE' AL CONTROLLO IN CORSO DI VIAGGIO SULLA TRATTA DOMODOSSOLA-BRIGA E VICEVERSA DELLA LINEA FERROVIARIA DEL SEMPIONE.

Il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio Federale Svizzero,

vista la Convenzione conclusa a Berna l'11 marzo 1961 (di seguito denominata Convenzione quadro) concernente la istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati e il controllo in corso di viaggio;

visto l'Accordo stipulato a Ginevra il 15 dicembre 1975, con il quale, in base all'articolo 2, commi 2 e 3, della Convenzione quadro, sono state disciplinate la istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati nella stazione ferroviaria internazionale di Domodossola e l'esecuzione del controllo in corso di viaggio sulla tratta Domodossola-Briga e viceversa;

considerata la necessità di dover apportare a tale Accordo gli adeguamenti e le modifiche conseguenti al trasferimento del traffico merci dalla stazione ferroviaria di Domodossola allo scalo merci ferroviario "Domo II" ubicato nel territorio del Comune di Beura-Cardezza (Italia);

hanno concluso il seguente nuovo Accordo:

ARTICOLO 1
Oggetto dell'Accordo

Un ufficio a controlli nazionali abbinati è istituito alla stazione di Domodossola per l'esecuzione dei controlli italiani e svizzeri nel traffico viaggiatori. Un ufficio a controlli nazionali abbinati è istituito allo scalo merci di Domo II per l'esecuzione dei controlli italiani e svizzeri nel traffico merci.

ARTICOLO 2
Zona per il traffico viaggiatori

(1) La zona per il traffico viaggiatori comprende:

a) la tratta di linea fra la frontiera sotto la stazione di Domodossola e la Galleria del Sempione ed include pure il pendio del terrapieno o della trincea ove è tracciata la linea ferroviaria.
Se il terreno è pianeggiante, la zona si estende fino a cinque metri parallelamente alla rotaia esterna.

Restano in ogni caso escluse dalla zona le proprietà private, le pubbliche vie che costeggiano la zona e i passaggi aperti al pubblico che passano sopra, sotto o attraverso la zona;

b) i binari della stazione di Domodossola contraddistinti con i numeri da I a VI, gli eventuali altri binari occupati da treni viaggiatori da e per la Svizzera e i relativi interbinari, ricompresi nell'area idealmente delimitata dai seguenti punti: a sud a partire dall'ago di scambio n° 6-B fino a nord all'ago di scambio n° 41-A, 41-B;

c) i marciapiedi che costeggiano i binari menzionati al punto b), il sottopassaggio che dà accesso ai predetti binari e il sottopassaggio che conduce alla stazione della Ferrovia Società Subalpina Imprese Ferroviarie;

d) i locali dei fabbricati menzionati al seguente paragrafo 2.

(2) Nella stazione ferroviaria di Domodossola la zona è divisa in due settori:

a) un settore utilizzato in comune dagli agenti dei due Stati comprendente:
- i binari, i marciapiedi e i sottopassaggi enumerati al precedente paragrafo 1, lettere b), c);
- la sala comune di controllo del bagaglio a mano o registrato, sita al pianterreno del fabbricato viaggiatori;

b) un settore riservato agli agenti svizzeri comprendente:
- gli uffici della Dogana svizzera e della Polizia svizzera siti nel fabbricato viaggiatori, rispettivamente, al pianterreno e al primo piano.

ARTICOLO 3
Controlli ai viaggiatori

(1) Nel traffico viaggiatori i controlli italiani e svizzeri in entrata e in uscita possono essere effettuati sui treni in corso di viaggio sul percorso Domodossola-Briga e viceversa. I controlli riguardano le persone, i bagagli, nonchè i beni di uso personale, i campioni, le piccole quantità di merci commerciabili, la valuta e le cartevalori che essi portano seco.

(2) Per gli agenti dello Stato limitrofo, la zona comprende i treni stabiliti a norma del successivo articolo 11, paragrafo 2, sulla parte dei percorsi menzionati nel paragrafo precedente, sita nello Stato di soggiorno.

(3) A Briga, gli agenti italiani hanno, nei casi consentiti dalla legge italiana, il diritto di trattenere sui marciapiedi o nei loro locali, siti nel fabbricato di servizio nella stazione FFS, le persone che abbiano violato le norme dello Stato italiano, le merci o altri beni sequestrati sui treni. Per il mantenimento di tali misure ufficiali, i marciapiedi e i locali indicati, nonchè i percorsi che sia necessario seguire, sono considerati zona.

(4) Nei casi consentiti dalla Convenzione quadro, le persone arrestate e le merci o altri beni sequestrati possono essere condotti nello Stato limitrofo con il primo treno utile sullo stesso percorso indicato nel presente articolo, paragrafo 1

(5) Gli agenti in servizio dei due Stati fruiranno del trasporto gratuito sul percorso Domodossola-Briga e viceversa.

ARTICOLO 4
Sequenza dei controlli

Per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 7 della Convenzione quadro, le operazioni di controllo ai viaggiatori di cui all'articolo 3, comma 1, eseguite sui treni si intendono di regola terminate da parte del Paese d'uscita quando gli agenti di detto Paese abbiano abbandonato il compartimento.

ARTICOLO 5
Zona per il traffico merci

(1) La zona per il traffico merci comprende:

a) la tratta della linea ferroviaria indicata all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del presente Accordo;

b) il passante ferroviario di comunicazione fra la Stazione di Domodossola e lo Scalo "Domo II";

c) la parte dello Scalo "Domo II" descritta qui di seguito.

(2) Nello scalo ferroviario "Domo II" la zona è divisa in due settori:

un settore utilizzato in comune dagli agenti dei due Stati; un settore riservato agli agenti svizzeri.

Il settore utilizzati in comune dagli agenti dei due Stati comprende:

a) i binari, e relativi marciapiedi, interbinari e scambi ricompresi nell'area delimitata dai seguenti confini:

- a SUD (lato Bivio Valle): dall'asse ideale trasversale che unisce il "Fabbricato Movimento" progressiva kilometrica 0.000 con l'"Asta Dogana";

- a NORD (lato Bivio Toce): dall'asse ideale trasversale che unisce il "Posto Movimento Nord" con il deviatoio n°435-433/353 b;
- a EST (lato Beura): dal 1° binario del "Fascio appoggio arrivi e partenze da e per i bivi Valle e Toce";
- a OVEST (lato fiume Toce): dal VI° binario del "Fascio Dogana" all' "Asta Dogana", inclusa la rampa coperta parallela a detto binario, fino alla prima fila delle colonne di sostegno della copertura;

b) le porzioni, come le planimetrie, del magazzino ferro-doganale sito nel capannone denominato "Merci in entrata", eccetto:
- la parte di uso esclusivo della Dogana italiana;
- la parte riservata alla Dogana svizzera e agli altri servizi confinari svizzeri;

c) la porzione della rampa coperta antistante il magazzino menzionato nella lettera b), fino alla seconda fila delle colonne di sostegno della copertura.

Il settore riservato agli agenti svizzeri comprende:

- gli uffici della Dogana e degli altri servizi confinari svizzeri siti al secondo piano lato Sud-Ovest del Fabbricato Uffici;
- la parte del magazzino menzionata nella lettera b) del presente articolo destinata alla Dogana e agli altri servizi confinari svizzeri.

ARTICOLO 6
Territorialità convenzionale zone e uffici

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione quadro, gli uffici e le zone previsti per gli agenti svizzeri sul territorio italiano sono aggregati al Comune di Briga e le zone e gli uffici per gli agenti italiani sul territorio svizzero sono aggregati al Comune di Domodossola

ARTICOLO 7
Planimetrie ufficiale delle zone

(1) Le zone descritte nei precedenti articoli 2 e 5 sono dettagliatamente evidenziate nelle planimetrie ufficiali allegate al presente Accordo. Un esemplare di detti planimetrie sarà affisso nei uffici italiani e negli uffici svizzeri menzionati nel presente Accordo.

(2) Se, per esigenze del traffico ferroviario, i treni o parte di essi dovessero oltrepassare la zona oppure sostare fuori di essa, detti treni o le loro parti e l'interbinario contiguo corrispondente

alla loro lunghezza nonchè i percorsi che sia necessario seguire sono considerati zona ai sensi degli articoli 2 e 5.

(3) All'esterno delle zone sopra menzionate le autorità dello Stato di soggiorno sono le sole competenti.

ARTICOLO 8
Facoltà degli agenti svizzeri nella zona

(1) Ai sensi dell'articolo 3, ultimo capoverso, della Convenzione quadro, per l'esecuzione dei controlli di loro competenza, gli agenti svizzeri possono trasferire le persone o chiedere il trasferimento delle merci e dei veicoli da una parte all'altra della zona, anche attraversando spazi ubicati fuori della zona.

(2) Eventuali controlli al di fuori della zona, resi necessari da cause di forza maggiore, saranno di volta in volta richiesti dagli agenti svizzeri alla Dogana italiana.

ARTICOLO 9
Limiti delle facoltà degli agenti svizzeri nella zona

(1) Gli agenti svizzeri non hanno nella zona il diritto di controllo sul traffico interno italiano e in quello internazionale italiano che non tocca il territorio svizzero (persone, merci o altri beni e veicoli).

(2) L'attività di persone che non interessa il traffico proveniente o a destinazione della Svizzera può essere controllata soltanto qualora esse violino palesemente, nella zona, le norme di legge e regolamentari dello Stato limitrofo in materia doganale.

ARTICOLO 10
Fornitura dei locali alle Amministrazioni contraenti

(1) In applicazione di quanto disposto dall'articolo 17, lettera a), della Convenzione quadro, i locali riconosciuti necessari per i servizi svolti negli uffici a controlli nazionali abbinati delle stazioni di Domodossola e Domo II sono forniti gratuitamente alle Amministrazioni doganale e di polizia svizzere.

(2) Analogamente a quanto disposto dal capoverso precedente, nella stazione di Briga i locali citati all'articolo 3 sono dati in uso gratuito agli agenti italiani.

ARTICOLO 11
Regolamento esecutivo del presente Accordo

(1) La Direzione Compartimentale delle Dogane e II.II. di Torino e l'Ufficio della I Zona di Polizia di frontiera di Torino, da una parte, e la Direzione delle Dogane del III Circondario a Ginevra e il Comando della Polizia del Canton Vallese a Sion, dall'altra parte, regolano di comune accordo le questioni di dettaglio d'intesa con le autorità ferroviarie, ed in particolare quelle relative allo svolgimento del traffico e all'utilizzo delle zone.

(2) Dette Amministrazioni designano, secondo le necessità e le opportunità, i treni sui quali sono effettuati i controlli in corso di viaggio.

(3) Gli agenti di grado più elevato, in servizio in loco, sono autorizzati ad adottare di comune accordo, nell'osservanza delle rispettive norme, le misure ritenute necessarie al momento, o per brevi periodi, specialmente per eliminare le difficoltà che potessero sorgere in occasione del controllo; per contro, le decisioni di massima sono sempre concordemente adottate dalle Direzioni o dai Servizi preposti.

ARTICOLO 12
Entrata in vigore – Facoltà di disdetta

(1) Il presente Accordo entra in vigore alla data della sua firma.

(2) Ciascuno dei due Stati potrà denunciare il presente Accordo, con l'osservanza di un termine di preavviso di sei mesi. La denuncia avrà effetto due mesi dopo la sua notifica all'altra parte contraente.

(3) Il presente Accordo abroga l'Accordo concluso il 15 dicembre 1975.

Fatto in due esemplari originali in lingua italiana, a Como ..., il 3 febbraio 1999

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

800.

Lima, 9 febbraio 1999

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Perù in materia di cooperazione turistica

(Entrata in vigore: 2 luglio 1999)

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PERU' IN MATERIA DI COOPERAZIONE TURISTICA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Perù (di seguito denominati le "Parti Contraenti"),

RICONOSCENDO l'importanza del turismo sia per le rispettive economie, che per una maggiore comprensione fra i due popoli;

CONSIDERANDO la volontà delle due Parti di intraprendere ogni azione mirante a preservare le risorse naturali e culturali in vista di assicurare uno sviluppo turistico durevole,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Le Parti Contraenti promuoveranno un'attiva cooperazione nel campo del turismo al fine di migliorare la conoscenza reciproca della storia e della cultura dei loro popoli.

ARTICOLO II

Le Parti Contraenti si adopereranno per rafforzare la collaborazione per promuovere lo sviluppo del settore turistico ed incoraggeranno a tal fine lo scambio di esperti per la promozione del turismo e del marketing turistico, collaborando nei settori della formazione e della ricerca tecnologica, al fine di una migliore conservazione e gestione degli spazi e dello sviluppo degli investimenti turistici, nel rispetto delle proprie leggi e norme in vigore.

ARTICOLO III

Le Parti Contraenti favoriranno per quanto possibile:

a) la realizzazione di missioni tecniche in materia di promozione e di animazione turistiche, al fine di scambiarsi le rispettive esperienze e di studiare le possibilità di realizzare azioni congiunte nella promozione del turismo;

b) lo scambio di pubblicazioni e di materiale promozionale turistico;

c) lo stabilimento nei rispettivi Paesi di Uffici di promozione turistica (il cui personale sarà assoggettato alle leggi nazionali per l'ingresso ed il soggiorno);

d) la cooperazione in materia di legislazione turistica.

ARTICOLO IV

Le Parti Contraenti incoraggeranno la cooperazione in materia di formazione professionale e faciliteranno lo scambio di informazioni sui programmi di insegnamento in materia turistica ed esploreranno, con le Amministrazioni nazionali competenti, la possibilità di formare esperti nella gestione di imprese turistiche.

ARTICOLO V

Le Parti Contraenti si adopereranno per la realizzazione di programmi di ricerca nei settori del turismo di comune interesse, concernenti la formazione turistica ed alberghiera, scambiandosi le informazioni sugli studi e sulle ricerche effettuate, così come sui risultati della loro applicazione.

ARTICOLO VI

Le Parti Contraenti compiranno ogni sforzo per sviluppare ulteriormente la cooperazione tra i rispettivi Organismi, anche nel contesto delle

Organizzazioni Internazionali operanti nel settore del turismo e si scambieranno informazioni concernenti i risultati conseguiti in questo campo.

ARTICOLO VII

Allo scopo di assicurare l'applicazione del presente Accordo le Parti Contraenti si consulteranno per promuovere, se necessario, riunioni bilaterali.

ARTICOLO VIII

I due Paesi si notificheranno per le vie diplomatiche l'avvenuto adempimento delle procedure interne previste dalle rispettive legislazioni nazionali per l'entrata in vigore del presente Accordo.
Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda notifica.
Il presente Accordo avrà la durata di cinque anni e sarà prorogato tacitamente di anno in anno, salvo il caso di denuncia da parte di una delle due Parti Contraenti, da effettuare per le vie diplomatiche tre mesi prima della sua scadenza.

La denuncia dell'Accordo non influirà sulla realizzazione dei programmi e dei progetti formalizzati durante il periodo di validità dell'Accordo stesso, a meno che le Parti non concordino il contrario.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Lima il giorno 9 del mese di febbraio dell'anno 1999 in due originali nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PERU'

ACUERDO
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ITALIANA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL PERU EN MATERIA DE COOPERACION TURISTICA

El Gobierno de la República Italiana y el Gobierno de la República del Perú (en adelante denominados "Las Partes Contratantes"),

RECONOCIENDO la importancia del turismo en las respectivas economías, como una mayor comprensión entre los dos Pueblos;

CONSIDERANDO la voluntad de las Partes de llevar acciones destinadas a preservar los recursos naturales y culturales con el objeto de asegurar un desarrollo turístico durable,

Han acordado cuanto sigue :

ARTICULO I

Las Partes Contratantes promoverán una activa cooperación en el campo del turismo, a fin de mejorar el conocimiento recíproco de la historia y de la cultura de sus Pueblos.

ARTICULO II

Las Partes Contratantes harán lo posible por fortalecer la colaboración para promover el desarrollo del sector turístico e impulsarán para el mismo fin el intercambio de expertos para la promoción del turismo y del marketing del turismo, colaborando en los sectores de la formación y de la investigación tecnológica, a fin de una mejor conservación y gestión de los espacios y del desarrollo de las inversiones turísticas, en el respeto de las propias leyes y normas en vigor.

ARTICULO III

Las Partes Contratantes favorecerán en lo posible :

a) la realización de misiones técnicas en materia de promoción y animación turística, con el fin de intercambiarse las respectivas experiencias y la posibilidad de realizar acciones conjuntas para la promoción del turismo;

b) el intercambio de publicaciones y de material promocional turístico;

c) el establecimiento en los respectivos Países, de Oficinas de Promoción Turística (cuyo personal estará sujeto a las leyes nacionales para el ingreso y permiso de permanencia) ;

d) La cooperación en materia de legislación turística.

ARTICULO IV

Las Partes Contratantes alentarán la cooperación en materia de formación profesional y facilitarán el intercambio de informaciones sobre programas de enseñanza en materia turística y explorarán, con las administraciones nacionales competentes, la posibilidad de formar expertos en la gestión de empresas turísticas.

ARTICULO V

Las Partes Contratantes harán lo posible para la realización de programas de investigación en los sectores de turismo de común interés, concernientes a la formación turística y hotelera, intercambiándose informaciones sobre estudios e investigaciones efectuadas, así como los resultados de sus aplicaciones.

ARTICULO VI

Las Partes Contratantes harán todo esfuerzo por desarrollar aún más la cooperación entre sus respectivos Organismos, también en el contexto de las organizaciones internacionales que operan en el sector turismo y se intercambiarán informaciones concernientes a los resultados conseguidos en este campo.

ARTICULO VII

Con el objeto de asegurar la aplicación del presente Acuerdo, las Partes Contratantes se consultarán para promover, si es necesario, reuniones bilaterales.

ARTICULO VIII

Los dos Países se notificarán por la vía diplomática el debido cumplimiento de los procedimientos internos previstos por sus respectivas legislaciones nacionales para la entrada en vigor del presente Acuerdo.
El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de recepción de la segunda notificación.
El presente Acuerdo tendrá la duración de cinco años y será prorrogado tácitamente de año en año, salvo en caso de denuncia de parte de una de las Partes Contratantes, que se efectuará por la vía diplomática tres meses antes de su vencimiento.

La denuncia del Acuerdo no influirá en la realización de los programas y de los proyectos formalizados durante el período de validez del Acuerdo mismo, a menos que las Partes no concuerden lo contrario.

En fe de lo cual, los suscritos, debidamente autorizados por los respectivos Gobiernos, firmaron el presente Acuerdo.

Hecho en Lima el día 9 del mes de febrero del año 1999 en dos originales en los idiomas italiano y español, siendo ambos textos igualmente válidos.

POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ITALIANA

POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL PERU

801.

Roma, 29 marzo 1999

Dichiarazione dei Ministri degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e della Repubblica Argentina per l'istituzione di un Foro permanente di dialogo Italo-Argentino

(Entrata in vigore: 29 marzo 1999)

DICHIARAZIONE DEI MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DELLA REPUBBLICA ARGENTINA PER LA ISTITUZIONE DI UN FORO PERMANENTE DI DIALOGO ITALO – ARGENTINO

I Ministri degli Affari Esteri d'Italia e d'Argentina,

Tenendo presenti la Dichiarazione e il Comunicato Congiunti sottoscritti dai due Governi nel 1997 e nel 1998,

Si impegnano ad istituire un Foro Permanente di Dialogo italo-argentino in cui parteciperanno figure rappresentative del mondo politico e accademico, del mondo imprenditoriale ed economico, della cultura e dell'informazione dei due Paesi.

Il Foro costituirà un ambito di riflessione e di formulazione di proposte dalla prospettiva dei suoi partecipanti, con il proposito di contribuire all'arricchimento e all'approfondimento dei rapporti bilaterali, nel quadro privilegiato delle relazioni italo-argentine. Esso si riunirà almeno una volta ogni due anni, a rotazione nei rispettivi Paesi, ed avrà una struttura adeguata a garantirgli flessibilità, operatività ed efficacia.

I due Ministri incaricheranno qualificati istituti di studio delle relazioni internazionali d'Italia e d'Argentina di elaborare modalità appropriate per la istituzione del Foro e per dare impulso al suo funzionamento, e di contribuire a dar seguito alle sue decisioni.

Fatto a Roma, il 29 marzo 1999, in due originali in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica Italiana

Per il Governo della
Repubblica Argentina

DECLARACION DE LOS MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPUBLICA ITALIANA Y DE LA REPUBLICA ARGENTINA PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL FORO PERMANENTE DE DIALOGO ITALO-ARGENTINO

Los Ministros de Relaciones Exteriores de Italia y de la Argentina,

Teniendo presente la Declaración y el Comunicado conjuntos suscriptos por ambos Gobiernos en 1997 y en 1998,

Se comprometen a establecer un Foro Permanente de Diálogo italo-argentino en el que participarán figuras representativas del mundo político y académico, del mundo empresarial y económico, de la cultura y de la información de ambos países.

Dicho Foro constituirá un ámbito de reflexión y de formulación de propuestas desde la perspectiva de sus participantes, con el propósito de contribuir al enriquecimiento y la profundización de la relación bilateral, dentro del marco privilegiado de la vinculación italo-argentina. Se reunirá al menos una vez cada dos años, rotando entre los respectivos países y tendrá un formato adecuado que le garantice flexibilidad, operatividad y eficacia.

Los dos Ministros solicitarán a calificados institutos de estudio de las relaciones internacionales de Italia y de la Argentina, que elaboren las modalidades apropiadas para poner en marcha el Foro e impulsar su funcionamiento, y que contribuyan en el seguimiento de sus decisiones.

Hecho en Roma, el 29 de marzo de 1999, en dos originales en idiomas italiano y español, siendo ambos igualmente auténticos.

Por el Gobierno de la República Italiana

Por el Gobierno de la República Argentina

802.

Stoccarda, 7 aprile 1999

Accordo tecnico tra il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d'America relativo all'assegnazione di un ufficiale di collegamento Italiano presso il comando delle Forze USA in Europa, con allegato

(Entrata in vigore: 7 aprile 1999)

Il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana (MOD -IT)

e

Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d'America,
rappresentato dal Comando delle Forze Usa in Europa
(USEUCOM)

qui di seguito citati come le Parti,

- considerando la corrispondenza intercorsa in data 6 marzo 1997 tra il Gen. JOULWAN, Comandante in Capo delle Forze USA in Europa, e l'Ammiraglio VENTURONI, Capo di Stato Maggiore della Difesa della Repubblica Italiana,

- considerando i termini della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato del Nord Atlantico in merito allo stato giuridico delle Forze (SOFA) firmata il 19 luglio 1951,

hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

Il presente Accordo Tecnico si propone di definire i termini dell'assegnazione di un Ufficiale di Collegamento italiano che rappresenti lo Stato Maggiore della Difesa Italiano (di seguito chiamato SMD), presso il Comando delle Forze Usa in Europa (USEUCOM) a Stoccarda, Germania, di seguito chiamato "Comando Ospitante".

Il presente Accordo mira a favorire il coordinamento tra i due organismi militari nella pianificazione di operazioni, questioni politico-militari, esercitazioni ed aspetti logistici che siano di loro competenza e che coinvolgano entrambe le Parti.

L'Ufficiale di Collegamento agevolerà la cooperazione bilaterale svolgendo funzioni di collegamento, partecipando a sessioni di lavoro dello Stato Maggiore e provvedendo allo scambio di informazioni, secondo le modalità enunciate nella descrizione dell'incarico allegata.

ARTICOLO 2

Di norma, la durata dell'incarico dell'Ufficiale di Collegamento sarà di tre anni a decorrere dalla data di assegnazione presso il Comando Ospitante. Tale durata può essere modificata di comune accordo.

L'Ufficiale prescelto deve avere una buona conoscenza delle lingue, familiarità con le procedure e dottrine delle forze armate del proprio paese ed essere perfettamente qualificato per svolgere i compiti di Ufficiale di Collegamento. Deve aver dato prova di capacità professionali non comuni e di attitudine al comando in tutti gli incarichi militari precedentemente svolti.

L'Ufficiale di Collegamento non deve avere incarichi di comando né svolgere qualsiasi altro compito che per legge o regolamento deve essere affidato ad un Ufficiale del Comando Ospitante. In linea di massima, l'Ufficiale di Collegamento non dovrà essere assegnato ad un posto in cui possa trovarsi coinvolto in conflitti, a meno che non sia stato espressamente autorizzato dalle Autorità nazionali.

L'Ufficiale di Collegamento continua ad essere soggetto al controllo amministrativo delle Autorità militari del suo paese di origine. Tuttavia, per il disbrigo delle pratiche amministrative, quali ad esempio stipendio e questioni personali, l'Ufficiale di Collegamento fa riferimento all'Addetto per la Difesa presso l'Ambasciata italiana.

L'Ufficiale di Collegamento rispetterà le norme, gli ordini, le istruzioni ed i costumi delle Forze Armate presso le quali è stato assegnato e le Forze Armate del suo paese di origine forniranno all'ufficiale di collegamento direttive scritte in merito. L'Ufficiale di Collegamento non sarà soggetto al regolamento disciplinare delle Forze Armate del Comando Ospitante.

Qualsiasi reato commesso dall'ufficiale di collegamento nella giurisdizione del Comando Ospitante sarà comunicato alle autorità competenti che prenderanno gli opportuni provvedimenti. Le Parti si forniranno reciproca assistenza ai fini dell'accertamento e giudizio di qualsiasi reato imputabile all'Ufficiale di Collegamento.

ARTICOLO 3

Nei limiti delle leggi e dei regolamenti vigenti, il Comando Ospitante è tenuto a fornire all'ufficiale di collegamento l'assistenza amministrativa necessaria affinché egli possa svolgere efficacemente le missioni assegnategli. A tale scopo, l'Ufficiale di Collegamento riceverà alle stesse condizioni del personale di pari grado del Comando Ospitante il materiale idoneo allo svolgimento del proprio compito. Il materiale minimo richiesto è indicato in allegato. Analogamente, usufruirà dei servizi di mensa del personale del Comando Ospitante.

Il Comando Ospitante assisterà l'Ufficiale di Collegamento a trovare un alloggio idoneo. Le relative spese saranno a carico dell'Ufficiale di Collegamento.

L'Ufficiale di Collegamento ed i suoi famigliari potranno usufruire delle infrastrutture ricreative e sociali militari situate a Stoccarda, quali ad esempio il Circolo Ufficiali e la mensa alle stesse condizioni del personale del Comando Ospitante.

L'Ufficiale di Collegamento ed i suoi famigliari potranno usufruire del Servizio Sanitario Militare USA alle condizioni specificate nel NATO-SOFA ed eventuali altri accordi tra Stati Uniti ed Italia riguardanti l'assistenza medica reciproca.

L'Ufficiale di Collegamento ed i membri della sua famiglia autorizzati ad accompagnarlo saranno informati dei loro diritti, privilegi e doveri prima di lasciare il paese di origine o al loro arrivo nella sede assegnata.

L'Ufficiale di Collegamento usufruirà della licenza concessa dal Comando Ospitante tuttavia potrà sempre assentarsi in occasione di festività religiose osservate dalle Forze Armate italiane. Su richiesta dell'Ufficiale di Collegamento, è possibile prevedere un'eccezione a tale norma.

I rapporti informativi sulle capacità professionali dell'Ufficiale di Collegamento saranno redatti dal suo superiore gerarchico presso il Comando Ospitante, in conformità con le procedure militari italiane. Tali documenti saranno inviati allo SMD.

Previo consenso delle autorità militari italiane, l'Ufficiale di Collegamento può essere insignito di decorazioni o ricevere un qualsiasi altro riconoscimento da parte delle Forze Armate del Comando Ospitante in conformità con le leggi ed i regolamenti delle Parti.

In conformità con il Preambolo del presente Accordo, le richieste di indennizzo per danni o lesioni che riguardino l'Ufficiale di Collegamento devono essere trattate secondo quanto prescritto dall'articolo VIII della Convenzione stipulata tra i paesi firmatari del SOFA. Le rivendicazioni non contemplate nel suddetto articolo in ragione di limitazioni di natura geografica devono essere trattate secondo quanto stabilito di volta in volta dalle Parti ed in conformità con le leggi ed i regolamenti in vigore.

ARTICOLO 4

Le spese per l'assegnazione dell'Ufficiale di Collegamento saranno a carico del Ministero della Difesa italiano, secondo quanto stabilito nel presente accordo tecnico.

Il Comando Ospitante può inviare in missione l'Ufficiale di Collegamento. In tal caso, vitto e alloggio (diaria) e spese di trasporto, se saranno utilizzati mezzi di trasporto civili, saranno a carico del Comando Ospitante a condizioni identiche a quelle applicate per gli ufficiali di pari grado.

Eccezion fatta per le disposizioni di cui all'Articolo 3 del presente accordo tecnico, il Comando Ospitante non è tenuto a rispondere delle spese sostenute dall'ufficiale di collegamento.

ARTICOLO 5

Tutte le informazioni classificate fornite dall'Ufficiale di Collegamento devono essere archiviate, elaborate, trasmesse e protette in conformità con gli attuali regolamenti del Comando Ospitante.

L'accesso alle informazioni classificate deve essere limitato allo stretto necessario per lo svolgimento della missione come stabilito dalle Parti in base alla descrizione dell'incarico. L'Ufficiale di Collegamento riceverà il nullaosta necessario per avere accesso ai documenti classificati fino al

livello di NATO SEGRETO. L'Ufficiale di Collegamento non può svolgere compiti in materia di sicurezza né custodire informazioni classificate. All'interno delle aree e degli edifici del Comando Ospitante l'Ufficiale di Collegamento è tenuto a portare un tesserino di sicurezza recante la sua qualifica.

La Parte Italiana fornirà alla Parte USA le necessarie garanzie per i candidati selezionati.

L'Ufficiale di Collegamento deve conformarsi alle norme di sicurezza, ai regolamenti e alle procedure in vigore nel Comando Ospitante. Qualsiasi violazione delle norme di sicurezza da parte dell'Ufficiale di Collegamento nel corso del periodo di assegnazione sarà comunicata all'autorità nazionale superiore affinché questa possa adottare gli opportuni provvedimenti e sanzioni.

L'ufficio di sicurezza del Comando Ospitante verificherà che l'Ufficiale di Collegamento sia a conoscenza di tutte le norme di sicurezza e dei regolamenti vigenti in materia di informazioni classificate e non classificate destinate ad essere divulgate nell'ambito di questo programma, sia durante il periodo di assegnazione che al suo termine.

Al fine di garantire la protezione delle informazioni classificate e non classificate divulgate nell'ambito di questo programma, l'Ufficiale di Collegamento deve essere messo al corrente dal Comando Ospitante delle pertinenti leggi e regolamenti, sia durante il periodo di assegnazione che al suo termine.

A seconda del livello di riservatezza, la corrispondenza tra l'Ufficiale di Collegamento e lo SMD dovrà essere inviata per posta ordinaria o per corriere diplomatico.

Il Comando Ospitante può chiedere l'immediato trasferimento dell'Ufficiale di Collegamento per violazione del presente articolo o per qualsiasi altro comportamento improprio.

ARTICOLO 6

Il presente Accordo Tecnico, di cui l'allegato costituisce parte integrante, ha una validità di 10 anni. E' suscettibile di modifica o proroga per accordo scritto tra le Parti. E' altresì possibile porre fine al presente accordo tecnico per accordo scritto tra le Parti. La cessazione può avvenire per iniziativa di una delle Parti a mezzo di notifica scritta dell'altra Parte con sei mesi si anticipo. La cessazione del presente Accordo non incide sui rispettivi obblighi in materia finanziaria quali sono enunciati nell'Articolo 4.

In caso di cessazione del presente Accordo Tecnico, gli impegni assunti in materia di sicurezza, ad esempio contro la divulgazione illecita di informazioni riservate, restano validi senza alcun limite temporale.

Il presente Accordo Tecnico entra in vigore alla data della firma.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo Tecnico.

Fatto a Stuttgart, Germany il 7 April 1999 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e inglese, entrambe i testi facenti ugualmente fede.

Per il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana

Gen. Gen. Gianfranco Ottogalli

Per il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti

ALLEGATO

UFFICIALE DI COLLEGAMENTO
DESCRIZIONE DELL'INCARICO

INFORMAZIONI GENERALI

1 Qualifica **Ufficiale di Collegamento presso USEUCOM**

2. Sede di assegnazione **Comando delle Forze USA in Europa - Stoccarda, Germania**

3. Autorità referente **Capo di Stato Maggiore (USEUCOM)**

4. Requisiti essenziali: il candidato deve essere un Ufficiale appartenente all'Esercito, Marina o Aeronautica. Deve essere un Ufficiale di Stato Maggiore di grado non inferiore a Tenente Colonnello o Capitano di Fregata. Deve avere esperienza nel campo delle operazioni, logistica e problemi politico-militari nonché una buona conoscenza della lingua inglese (conoscenza appurata dall'ambasciata USA a Roma).

COMPITI

L'Ufficiale di Collegamento deve svolgere soltanto i compiti specificati nella formula di accreditamento.

Per quanto riguarda le funzioni di collegamento, l'Ufficiale dovrà:

- individuare i punti di contatto all'interno dello Stato Maggiore presso cui è stato accreditato;

- individuare tutti i settori di reciproca cooperazione e relative esigenze;

- programmare gli incontri bilaterali;

- predisporre contatti periodici con il proprio Stato Maggiore;

- proporre modifiche o adattamenti dell'Accordo Tecnico;

- informare il Comando Ospitante delle attività svolte dallo Stato Maggiore d'origine che possano interessarlo;

- tenere informato il proprio Stato Maggiore sull'evoluzione dei concetti tattici e relative ricerche;

- favorire l'attuazione delle misure riguardanti l'interoperabilità;

- fornire pareri sulla stesura e la trasmissione di documenti, progetti ed informazioni che possano interessare i due organismi.

- partecipare a gruppi di lavoro bilaterali.

- tenere informate le autorità militari dei due Stati sull'evoluzione dei concetti tattici e delle ricerche intraprese in tale campo.

Nel campo dell'informazione l'Ufficiale di Collegamento dovrà:

- aggiornare e trasmettere allo Stato Maggiore d'origine i documenti riguardanti il Comando Ospitante.

- favorire la conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento del proprio Stato Maggiore nell'ambito del Comando Ospitante..

- contribuire al coordinamento degli scambi e delle visite di autorità militari tra i due organismi militari non appena siano stati autorizzati.

MEZZI AUSPICATI

- Per svolgere i suoi compiti l'Ufficiale di Collegamento deve poter disporre di un ufficio indipendente dotato di cassaforte o armadio di sicurezza, telefono, fax e computer.

803.

Berlino, 20 aprile 1999

Memorandum d'intesa tra il Ministero della Difesa delle Repubblica Italiana ed il Ministero della Difesa del Regno di Spagna relativo alla forza anfibia ispana-italiana (SIAF)

(Entrata in vigore: 20 aprile 1999)

MEMORANDUM D'INTESA
TRA
IL MINISTERO DELLA DIFESA
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL MINISTERO DELLA DIFESA
DEL REGNO DI SPAGNA

RELATIVO ALLA
FORZA ANFIBIA ISPANO-ITALIANA (SIAF)

Il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana (MOD – IT) e Il Ministero della Difesa del Regno di Spagna (MOD – SP), da qui di seguito citati come le Parti, considerando;

- la convenzione fra gli Stati aderenti al Trattato Nord Atlantico sullo Statuto delle Forze, firmato a LONDRA il 19 giugno 1951 e il Protocollo aggiuntivo al Trattato Nord Atlantico sull'accesso del Regno di Spagna del 30 maggio 1982;

- la Dichiarazione Congiunta dei Sigg. Ministri della Difesa di Spagna ed Italia del 9 settembre 1997, in cui si decide la creazione della Forza Anfibia Ispano-Italiana (SIAF)

- il Concetto per la creazione di detta Forza secondo gli accordi dei due Capi di Stato Maggiore della Difesa di Spagna e Italia, firmato il 27 ottobre dello stesso anno.

- la necessità di regolare gli scambi di personale nell'ambito della SIAF, di regolare altri aspetti derivanti dalla creazione di detta Forza e la convenienza di poter fare affidamento su un quadro di riferimento giuridico adeguato per l'elaborazione di documenti futuri,

HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE

1.
SCOPO

1 1 Il presente MOU si propone di definire i termini e le condizioni generali in cui si stabiliranno gli scambi di personale nell'ambito della SIAF, i gruppi di lavoro per il suo efficace funzionamento, i criteri di assegnazione e di rotazione che si applicheranno ai Comandi e quello di servire da supporto giuridico per l'elaborazione di quei documenti che in futuro si redigano per accordo tra i due partecipanti.

1.2. Le disposizioni di questo MOU saranno applicabili a tutto il personale che le Parti scambieranno nell'ambito della SIAF e dovranno essere tenute in considerazione nelle decisioni che si prenderanno in relazione con detta Forza.

1.3. Le sue disposizioni saranno applicabili sia in tempo di pace che in caso di crisi o guerra.

2.
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

2.1. Saranno di piena applicazione i seguenti documenti:

1 Dichiarazione Congiunta dei Sigg. Ministri della Difesa di Spagna e Italia sulla creazione della Forza Anfibia Ispano-Italiana del 9 settembre 1997

2. Concetto dei Capi di Stato Maggiore della Difesa per la creazione di una Forza Anfibia Ispano-Italiana del 27 ottobre 1997

2.2. Le Parti dichiarano ugualmente applicabili in forma secondaria i seguenti:

1. MOU tra la Marina spagnola e la Marina militare italiana relativi allo scambio di personale tra le 2 Marine.

2. Convenzione tra gli Stati Partecipanti del Trattato dell'Atlantico del Nord relativo allo Statuto delle proprie Forze (SOFA).

3.
SCAMBI DI PERSONALE

3.1 PERSONALE DI SCAMBIO

1 Il personale di scambio sarà quello che occupa un incarico nel Paese ospitante ovvero in delegazione di servizio per periodi di tempo più limitati

2. Il personale di scambio dovrà soddisfare i requisiti stabiliti a carattere generale da parte di entrambe le Marine ed essere in possesso di un adeguato livello di conoscenza della lingua inglese.

3. Il personale di scambio sarà integrato nella SIAF e seguirà normalmente tutte le attività riguardanti detta Forza.

3.2. POSTI DA SCAMBIARE

1. La Marina Spagnola e la Marina Italiana si accorderanno e firmeranno un documento sugli scambi di personale nell'ambito della SIAF, nel quale definiranno le caratteristiche di ciascun posto ed il profilo professionale del titolare.

2. Queste posizioni saranno occupate progressivamente durante un periodo di tempo che sarà deciso congiuntamente dalle Parti.

3. Si potrà trasferire il personale di scambio da una unità ad un'altra, anche in dislocazioni geografiche differenti, previo accordo dalle Parti.

3.3. AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

1. Il personale scambiato dipenderà amministrativamente dallo SMD del proprio Paese di origine e funzionalmente dalla Marina di origine, con cui manterrà gli opportuni contatti di informazione e di coordinazione.

2. Per quanto attiene al Paese ospitante, il personale scambiato dipenderà organicamente dai rispettivi superiori nella struttura in cui risulta inquadrato

3.4. STATUS DELLE FORZE

Saranno applicate le disposizioni del MOU sullo scambio di personale tra Marine di cui sopra ed la Convenzione tra gli Stati Membri del Trattato dell'Atlantico del Nord relativo allo Statuto delle proprie Forze (SOFA). In particolare, per quanto riguarda la commissione di mancanze disciplinari farà riferimento la normativa del Paese di origine del presunto infrattore, indipendentemente dalla località dove esse furono commesse e senza che in nessun caso il personale di scambio possa essere sottoposto a misure di procedimento o cautelari che non siano quelle previste nel Paese di origine.

3.5. ALTRI ASPETTI

Per quanto concerne Sicurezza, Informazioni Personali (Privacy), Permessi, Uniformi, Alloggi, Camere e Prestazioni Sanitarie/Odontoiatriche, verrà applicato quanto stabilito nel citato MOU firmato tra le Marine, con le seguenti eccezioni:

- La documentazione ufficiale che il personale di scambio invia al proprio Paese sarà inviata per il tramite dell'Addetto per la Difesa o dell'Addetto Navale, a seconda che il destinatario sia SMD ovvero la Marina di origine.

- Ciascun partecipante invierà notizie sul rendimento del personale di scambio all'altro partecipante con la periodicità che verrà concordata ed agli organismi che verranno designati.

4.

GRUPPI DI COORDINAMENTO E DI LAVORO

4.1. Verrà creato un Gruppo di Coordinamento tra gli SMD di entrambi i Paesi che avrà come compito principale quello di coordinare le decisioni connesse con l'impiego e le attività della SIAF tra i Capi di Stato Maggiore della Difesa con Autorità nazionali o internazionali coinvolte. Il Gruppo sarà formato da rappresentanti degli Stati Maggiori della Difesa e della Marina di Spagna e Italia così come di altri organismi nazionali di carattere politico-militare se necessario. Esso sarà denominato "Gruppo di coordinamento SIAF". La sua composizione e le sue modalità di funzionamento saranno fissate in un documento successivo concordato e firmato da parte dei rispettivi Stati Maggiore della Difesa.

4.2. Il Gruppo si riunirà quando si considererà necessario, su iniziativa di ciascuna delle Parti. Le decisioni saranno prese per consenso e le sue procedure di funzionamento saranno stabilite in maniera che garantiscano un meccanismo agile per effettuare le opportune coordinazioni e consultazioni e per prendere le decisioni. La Presidenza e la Segreteria del Gruppo sarà esercitata dal Paese che detiene il Comando della SIAF; essa sarà incaricata di redigere e inviare ufficialmente i documenti discussi nelle riunioni.

4.3. Verrà creato un Gruppo di Lavoro tra gli SS.MM. delle due Marine, la cui composizione e modalità di funzionamento saranno stabilite da un documento concordato e firmato da questi. Comprenderà rappresentanti dello SM di ciascuna Marina e quegli altri che vengano stabiliti. Alle sue riunioni potranno partecipare rappresentanti degli SMD. Suo compito principale sarà di monitorizzare e controllare le attività della Forza negli ambiti operativi ed addestrativi, così come preparare le raccomandazioni per il livello pol-mil sull'impiego ed uso della forza e la coordinazione dell'esecuzione delle decisioni emanate da questo livello.

5.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE E ROTAZIONE DEL COMANDO

5.1. La Marina spagnola e la Marina italiana redigeranno, di comune accordo, e firmeranno un documento che definisca le linee generali per l'assegnazione delle responsabilità di Comando come Comandante della Forza Anfibia Ispano-Italiana (COMSIAF) e Comandante della Forza di Sbarco Ispano-Italiana (COMSILF).

5.2. I criteri che guidano l'assegnazione del Comando al COMSIAF e al COMSILF saranno orientati a conseguire la massima efficacia della Forza, così come la sua adeguata visibilità e rappresentatività nell'ambito internazionale (NATO, UEO, altri).

5.3. Il periodo di comando sarà flessibile ed avrà una durata compresa tra 12 e 24 mesi, in funzione di ciò che suggeriranno le circostanze e di ciò che ambo i Paesi concorderanno.

5.4. Il comando sarà a rotazione tra le due Marine, a cominciare da quella SP.

6.
ACCORDI POSTERIORI NELLO SVILUPPO DI QUESTO MOU

Gli SMD e quelli delle rispettive Marine procederanno alla redazione ed alla firma dei documenti successivi che si considerino necessari per lo sviluppo del presente MOU.

7.
RESPONSABILITA' DELLE PARTI

7 1 In accordo con il Concetto per la sua creazione, sarà responsabilità delle Parti equipaggiare, addestrare e mantenere le proprie forze disponibili per la SIAF ad un livello operativo e di prontezza in sintonia con gli standards che stabiliscano COMSIAF e COMSILF.

7.2. Analogamente, le Parti saranno responsabili di raggiungere e mantenere il livello de appoggio logistico necessario per le unità facenti parte della SIAF.

7.3. Le Parti sono responsabili di tutte le spese derivanti dalla creazione ed operazione delle unità facenti parte della SIAF.

7.4. Le spese comuni ai due Paesi saranno ripartite secondo quanto verrà stabilito in un documento che successivamente firmeranno entrambe le Marine.

7.5. Le spese relative al proprio personale di scambio saranno responsabilità delle rispettive Parti secondo i criteri stabiliti al riguardo nel MOU firmato tra le Marine SP e IT.

8.
ENTRATA IN VIGORE E DURATA

Questo MOU entrerà in vigore a partire dalla sua firma. Ciascuna delle Parti potrà decidere il suo termine dandone comunicazione scritta all'altra parte con due mesi di anticipo. Durante tale lasso di tempo le Parti metteranno in opera le opportune misure tendenti all'effettivo scioglimento della SIAF. Nonostante ciò, il MOU potrà continuare ad essere applicato fino al termine delle operazioni o attività in corso.

9.
MODIFICHE ED INTERPRETAZIONI

9.1 Il presente MOU potrà essere modificato in qualunque momento, per iscritto, con il mutuo consenso delle parti.

9.2. Qualsiasi disaccordo connesso con la sua applicazione od interpretazione sarà risolto mediante consultazione tra le Parti.

In fede che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum of Understanding.

Fatto a Berlin il 20.04.1999 in due originali ciascuno nelle lingue Italiana e Spagnola entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL MINISTERO DELLA DIFESA DEL REGNO DI SPAGNA

804.

Il Cairo, 19 aprile/8 maggio 1999

Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto per la modifica del Protocollo bilaterale del 12 maggio 1994, relativo al programma d'aiuto alimentare

(Entrata in vigore: 8 maggio 1999)

L'Ambasciatore d'Italia

284 /UTL

Cairo, 19 APR 1999

Excellency,

I have the honor to refer to the Commodity Aid Executive Agreement signed on the 12th of May 1994 and further amended through the exchange of Verbal Notes on 16.05.95 (Italian Embassy) and 22.06.95 (MEIC).

With reference to our last discussion, I have the honor to transmit to Your Excellency the final text of the amendments to the Clauses 2 and 3 of the mentioned Agreement as follows:

CLAUSE 2, EMPLOYMENT OF THE GRANT

par. 1. OMISSIS

par. 2 OMISSIS

a) acquisition at market prices of commodities produced in Italy, selected in accordance with the procedures laid down in clauses 3 and 5 of this Protocol, within the framework of the categories of commodities indicated in Annex 1 to this Protocol.

H.E Ambassador Mohamed Sherif Sadek
First Under Secretary of State for
the Cooperation with Europe
Ministry of International Cooperation
8, Adly St.,
Cairo

In case of complex supplies or compound lots of complementary goods, in which are included some items or components not produced in Italy but which are deemed necessary for the overall supply, upon motivated request of the "Person in Charge", representing the Arab Republic of Egypt according to the following Clause 3, par 1, the M.A.E.-D.G.C.S. may approve the supply of commodities not produced in Italy for a total value not exceeding the 15% (fifteen percent) of the related contract's amount.

OMISSIS

CLAUSE 3, MANAGEMENT OF THE PROGRAM.

par. 1. OMISSIS

The "Person in Charge" shall be supported by an appropriate local administrative and technical staff and shall be responsible for supervision and coordination of all the activities required in Egypt or permitted for the execution of this Protocol **It is understood that the costs related to the activities carried out by the Italian expert and by the supporting staff will be at charge of the Italian side.**

OMISSIS

Should Your Excellency agree on the above proposed text, this Letter and the Letter of reply of Your Excellency shall constitute an Agreement between our two Governments, modificative of the Executive Agreement signed in Cairo on May 12, 1994, that shall enter into force at the date of Your Excellency's Letter o f reply.

I avail myself of this opportunity to express to Your Excellency the senses of my highest consideration.

Francesco Aloisi de Larderel

TRADUZIONE NON UFFICIALE

L'Ambasciatore d'Italia

Il Cairo, 19.4.1999

Eccellenza,

Ho l'onore di riferirmi all'Accordo esecutivo per l'aiuto alimentare firmato il 12.5.1999 e successivamente emendato con lo Scambio di Note del 16.5.1995 (Ambasciata d'Italia) e del 22.6.1995 (MEIC).
Con riferimento al nostro ultimo colloquio, ho l'onore di trasmettere a sua Eccellenza il testo finale degli emendamenti alle clausole 2 e 3 del predetto Accordo, come segue:

Clausola 2, uso del dono

Par. 1 omissis
Par. 2 omissis

a - acquisti al prezzo di mercato di alimentari prodotti in Italia, selezionati in base alle procedure enunciate nelle clausole 3 e 5 di questo protocollo nei limiti delle categorie di generi alimentari indicati nell'allegato 1 a questo Protocollo. In caso di forniture complesse o partite composte di merci in cui sono inclusi alcune voci o componenti non prodotti in Italia ma che sono giudicati necessari per la fornitura complessiva, su motivata richiesta del Responsabile rappresentante la Repubblica Araba d'Egitto conformemente alla Clausola 3 par. 1, il M.A.E.-D.G.C.S. può approvare la fornitura dei generi alimentari non prodotti in Italia per un valore totale non eccedente il 15% (quindici per cento) del valore riportato del contratto.

OMISSIS

Clausola 3, gestione del programma.

Par. 1 omissis

Il Responsabile sarà aiutato da idoneo personale tecnico - amministrativo locale e sarà responsabile della supervisione e del coordinamento di tutte le attività richieste in Egitto o permesse per la realizzazione di questo protocollo. Viene inteso che i costi relativi alle attività eseguite dall'esperto italiano e dallo staff ausiliario saranno a spese della parte italiana.

OMISSIS

Qualora Sua Eccellenza approvasse il testo sopra indicato, questa lettera e la lettera di risposta di Sua Eccellenza costituiranno un Accordo tra i nostri due Governi che modifica l'Accordo esecutivo firmato al Cairo il 12.5.1994, che entrerà in vigore alla data della lettera di risposta di Sua Eccellenza.

Mi avvalgo della presente opportunità per esprimere a Sua Eccellenza i sensi della mia più alta considerazione.

Francesco Aloisi de Larderel

Ministero della Cooperazione internazionale
Settore Cooperazione europea
Sottosegreteria di Stato

A Sua Eccellenza Francesco Aloisi De Larderel
Ambasciatore d'Italia
Ambasciata d'Italia
Il Cairo

Il Cairo, 8.5.1999

Eccellenza,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera n. 284 datata il 19 aprile 1999 che si legge come segue:

"Ho l'onore di riferirmi all'Accordo esecutivo per l'aiuto alimentare firmato il 12.5.1999 e successivamente emendato con lo Scambio di Note del 16.5.1995 (Ambasciata d'Italia) e del 22.6.1995 (MEIC).
Con riferimento al nostro ultimo colloquio, ho l'onore di trasmettere a sua Eccellenza il testo finale degli emendamenti alle clausole 2 e 3 del predetto Accordo, come segue:

Clausola 2, gestione del dono

Par. 1 omissis
Par. 2 omissis

a - acquisti al prezzo di mercato di alimentari prodotti in Italia, selezionati in base alle procedure enunciate nelle clausole 3 e 5 di questo protocollo nei limiti delle categorie di generi alimentari indicati nell'allegato 1 a questo Protocollo. In caso di forniture complesse o partite composte di merci in cui sono inclusi alcune voci o componenti non prodotti in Italia ma che sono giudicati necessari per la fornitura complessiva, su motivata richiesta del Responsabile rappresentante la Repubblica Araba d'Egitto conformemente alla Clausola 3 par. 1, il M.A.E.-D.G.C.S. può approvare la fornitura dei generi alimentari non prodotti in Italia per un valore totale non eccedente il 15% *(quindici per cento)* del valore *riportato del contratto.*

OMISSIS

Clausola 3, gestione del programma.

Par. 1 omissis

Il Responsabile sarà aiutato da idoneo personale tecnico - amministrativo locale e sarà responsabile della supervisione e del coordinamento di tutte le attività richieste in Egitto o permesse per la realizzazione di questo protocollo. Viene inteso che i costi relativi alle attività eseguite dall'esperto italiano e dallo staff ausiliario saranno a spese della parte italiana.

OMISSIS

Qualora Sua Eccellenza approvasse il testo sopra indicato, questa lettera e la lettera di risposta di Sua Eccellenza costituiranno un Accordo tra i nostri due Governi che modifica l'Accordo esecutivo firmato al Cairo il 12.5.1994, che entrerà in vigore alla data della lettera di risposta di Sua Eccellenza. "

Sono lieto di confermare che le suindicate disposizioni sono accettabili per il Governo della Repubblica Araba d'Egitto.

Mi avvalgo della presente opportunità per rinnovare a Sua Eccellenza l'assicurazione della mia più alta considerazione.

Sinceramente Suo
Ambasciatore Mohamed Sherif Sadek

MINISTRY OF
INTERNATIONAL CO-OPERATION
EUROPEAN CO-OPERATION SECTOR
UNDER SECRETARY OF STATE

AMBASCIATA D'ITALIA AL CAIRO
Ufficio Commerciale

Corrispondenza in arrivo
1 7 MAY 1999
000325 /UTC

H.E. Francesco Aloisi De Larderel
Ambassador of Italy
the Italian Embassy
Cairo

Cairo May, 8th 1999,

Excellency

I have the honor to acknowledge receipt of your letter No. 284 dated 19 th of April 1999 which reads as follows :

" I have the honor to refer to the Commodity Aid Executive Agreement signed on the 12th of May 1994 and further amended through the exchange of Verbal Notes on 16 05 95 (Italian Embassy) and 22 06 95 (MEIC)

With reference to our last discussion, I have the honor to transmit to your Excellency the final text of the amendments to the Clauses 2and 3 of the mentioned Agreement as follows :

CLAUSE 2, EMPLOYMENT OF THE GRANT

Par 1 OMISSIS

Par 2 OMISSIS

A) Acquisition at market prices of commodities produced in Italy, selected in accordance with the procedures Laid down in clauses 3 and 5 of this Protocol; within the framework of the categories of commodities indicated in Annex 1 to this protocol

- 2 -

In case of complex supplies or compound lots of complementary goods, in which are included some items or components not produced in Italy but which are deemed necessary for the overall supply, upon motivated requestof the " Person in Charge ", representing the Arab Republic of Egypt according to the following Clause 3, par 1, the M.A.E - D.G.C.S may approve the supply of commodities not produced in Italy for a total value not exceeding the 15% (fifteen percent) of the related contract's amount.

OMISSIS

CLAUSE 3, MANAGEMENT OF THE PROGRAM

Par 1 OMISSIS

The " Person in Charge" shall be supported by an appropriate local administrative and technical staff and shall be responsible for supervision and coordination of all the activities required in Egypt or permitted for the execution of this protocol It is understood that the costs related to the activities carried out by the Italian expert and by the supporting staff will be at charge of Italian side.

OMISSIS

Should Your Excellency agree on the above proposed text, this Letter and the Letter of reply of Your Excellency shall constitute an Agreement between our two Governments, modificative of the Executive Agreement signed in Cairo on May 12, 1994, that shall enter into force at the date of Your Excellency's Letter of reply "

- 3 -

Iwould like to confirm that the foregoing provisions are acceptable to the Government of the Arab Republic of Egypt .

I take this opportunity to renew to your Excellency the assurance of my highest consideration .

Yours Sincerely,

Ambassador : Mohamed Sherif Sadek

in la

805.

Roma, 14 maggio 1999

Memorandun d'intesa in materia di cooperazione consolare tra il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e il Ministero degli Affari Esteri della Georgia

(Entrata in vigore: 14 maggio 1999)

MEMORANDUM D'INTESA IN MATERIA DI COOPERAZIONE CONSOLARE TRA IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA GEORGIA

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ed il Ministero degli Affari Esteri della Georgia, qui di seguito denominati "le Parti",

Desiderando rafforzare la reciproca cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Georgia;

Considerato che è loro reciproco interesse trovare adeguate soluzioni ai problemi consolari;

Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Le Parti favoriscono la reciproca cooperazione in materia consolare e promuovono lo scambio di esperienze attraverso consultazioni congiunte e seminari tecnici.

Assicurano un'informazione sistematica sulle attività consolari che sono di mutuo interesse.

Articolo 2

Le Parti, se necessario, tengono consultazioni sulle questioni consolari di comune interesse tra i competenti servizi dei due Ministeri. Qualora ritenuto opportuno, sono istituiti gruppi di lavoro per trattare questioni concrete. Le Parti concordano in anticipo i termini e l'agenda delle consultazioni.

Articolo 3

Le Parti promuovono la reciproca cooperazione e si scambiano informazioni sulle questioni consolari ed umanitarie relative ai Paesi terzi.

Articolo 4

Le Parti si scambiano gli inviti per la partecipazione a seminari e conferenze internazionali riguardanti aspetti consolari e migratori.

Articolo 5

Il presente Memorandum d'Intesa può essere modificato col mutuo consenso delle Parti.

Articolo 6

Il presente Memorandum d'Intesa avrà effetto dalla data della sua firma e rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni. Sarà rinnovato automaticamente per il quinquennio successivo a meno che una delle Parti non informi l'altra per iscritto della sua decisione di porre termine al Memorandum d'Intesa sei mesi prima della data di scadenza.

Fatto a Roma il 14 maggio 1999 in tre originali, ciascuno nelle lingue italiana, georgiana ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. Tuttavia per l'interpretazione del presente Memorandum d'Intesa, prevale il testo in lingua inglese.

Per il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana	Per il Ministero degli Affari Esteri della Georgia
Valerio Martelle.	

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON CONSULAR COOPERATION BETWEEN THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF GEORGIA

The Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic and the Ministry of Foreign Affairs of Georgia, hereinafter referred to as "the Parties";

Desiring to strengthen the mutual cooperation between the Italian Republic and Georgia;

Considering that it is in their mutual interest to find adequate solutions to consular issues;

Have agreed as follows:

Article 1

The Parties shall encourage their cooperation in consular matters and shall promote the exchange of expertise through joint consultations and technical seminars.

They shall ensure a systematic information on consular activities that are of mutual interest.

Article 2

The Parties, where necessary, shall conduct consultations on the issues of mutual interest in consular matters between the competent services of the two Ministries. Whenever appropriate working groups shall be formed to deal with concrete issues. The Parties shall agree the terms and the agenda of consultations in advance.

Article 3

The Parties shall promote their cooperation and share their information on consular and humanitarian matters concerning third Countries.

Article 4

The Parties will exchange invitations to participate to International Seminars and Conferences concerning consular and migration aspects.

Article 5

The present Memorandum of Understanding may be amended by mutual consent of the Parties.

Article 6

The present Memorandum of Understanding shall be effective on the date of its signature and shall remain in force during a period of five years. It shall be automatically renewed for the following five years unless one of the Parties informs the other in writing of its decision to terminate the Memorandum of Understanding six months before the expiry date.

Done in Rome, on May 14th 1999 in three originals, each in the Italian, Georgian and English languages, all texts being equally authentic. However for the interpretation of the present Memorandum of Understanding, the text in the English language shall prevail.

For the Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic

For the Ministry of Foreign Affairs of Georgia

806.

Addis Abeba, 11 maggio 1999

Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federale Democratica d'Etiopia sul progetto strutturale di aiuto alimentare

(Entrata in vigore: 11 maggio 1999)

Memorandum of Understanding Between the Government of the Italian Republic and the Government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia for a structural food aid project

In recognition of the efforts made by the Government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia to bring about economic recovery through extensive economic reform programmes and in response to its development initiatives, the Government of the Italian Republic has agreed to provide financial assistance in the form of Structural Food Aid.

To this end, the Government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia (hereafter called "Ethiopia" or "Party") and the Government of the Italian Republic (hereafter called "Italy" or "Party") have agreed as follows:

Article 1 - Nature of the Memorandum of Understanding

This Memorandum of Understanding concerns a Structural Food Aid Project (hereafter called "the Project") and is intended to set out the responsibilities of the two Governments in relation to the Project.

Article 2 - Roles and Responsibilities

1. Ethiopia designates the Ministry of Economic Development and Cooperation (hereafter called "MEDaC") as the Agency responsible for the implementation of its obligations under this Memorandum of Understanding. MEDaC authorises the Ethiopian Grain Trade Enterprise (EGTE) to implement the Project on its behalf acting as Consignee.

2. Italy designates the Embassy of Italy in Addis Ababa (hereafter called "the Embassy") as the Agency responsible for the implementation of its obligations under this Memorandum of Understanding. The Embassy has the right to authorise representative(s) to act upon its instructions on its behalf.

Article 3 - The Project

The purpose of the Project is to provide structural food aid in the form of durum wheat for budgetary support and/or other development purposes. In particular, the objectives of the Project are:

a) to assist Ethiopia in reducing its food gap through the provision of basic food commodities;

b) to provide budgetary support through the generation of counterpart fund in local currency by the sale of the durum wheat.

Article 4 - Normal Commercial Trade Relation

In connection with the implementation of the Project, Ethiopia and Italy agree to undertake all reasonable precautions to prevent any disruption of Normal Commercial Trade in the food commodities due to this structural food aid. In particular, Ethiopia agrees:

a) not to divert any quantity of durum wheat under the Project to any other destination outside Ethiopia;

b) to ensure that there will not be any export of durum wheat from Ethiopia for the period commencing the date of signature of this Memorandum of Understanding and ending three months after the receipt of the last shipment made under the Project;

c) to ensure that the deliveries of durum wheat under this Project are additional to the current market requirements or to the requirements of any subsequent period in which shipments under the Project will be received.

Article 5 - Contribution of Ethiopia

1. Ethiopia shall bear all costs related to the unloading, handling and distribution of the durum wheat and of those arising from its sale on commercial terms. Ethiopia shall also provide all labour, material, facility, equipment, service and other Project requirements, as detailed in Annex 2.

2. Ethiopia shall exempt the shipment(s) of durum wheat made under this Project from payment of import duties, customs tariff and from any other national taxes or charges levied in accordance with any Ethiopian legal disposition. Should there be any duties, taxes or tariffs applicable by Ethiopia to the shipment(s), the relevant cost shall be assumed by Ethiopia. Even then, Ethiopia shall not use the fund generated from the Project to pay taxes, customs duties or any other direct or indirect levies or charges imposed directly or indirectly by Ethiopian law.

Article 6 - Contribution of Italy

The contribution of Italy - up to a maximum value of 12 billion of Italian Liras - shall consist of the provision of structural food aid in the form of durum wheat, along with the financing of all related purchasing, quality control, insurance, transport and inspection costs to the destination port, as detailed in Annex

Article 7 - Proceeds of the Sale

Ethiopia, through EGTE, shall undertake the sale of the durum wheat according to the terms set forth in Annex 2. The EGTE shall deposit the counterpart fund generated from the sale of durum wheat on the joint signature separate account (Ministry of Finance and Embassy of Italy) number 0160101051300 at the National Bank of Ethiopia. The counterpart funds shall be used exclusively for development purposes jointly agreed upon between the two parties.

Article 8 - Information

Ethiopia and Italy shall carry out the activities included in this Memorandum of Understanding with due diligence and efficiency and each party shall give to the other all necessary information relating to the Project as shall reasonably be requested.

Article 9 - Communication

1. Any communication or documents given, made or sent by either party pursuant to this Memorandum of Understanding shall be in writing and be delivered by hand, mail or fax, at its respective address given below:

For Ethiopia:

Ministry of Economic Development and Cooperation
P.O. Box 1037
Addis Ababa - Ethiopia
Fax: 002511/550118

For Italy:

Embassy of Italy
Development Cooperation Office
P.O. Box 1105
Addis Ababa - Ethiopia
Phone: 002511/552264-65-66
Fax: 002511/552807

2. Any one of the parties hereto will communicate in writing to the other party hereto any change of address.

3. All communication and documents in relation to the project shall be in English language.

Article 10 - Entire Understanding

This Memorandum of Understanding together with Annexes 1, 2 and 3, which form an integral part of it, hereof constitutes the entire understanding between Ethiopia and Italy with respect to the Project.

Article 11 - Arbitration and Consultation

Differences which may arise in the implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled by means of diplomatic negotiation between Ethiopia and Italy or by any other manner mutually agreed upon by the two Governments. Ethiopia and Italy will endeavour to jointly solve any matter that may arise in connection with this Memorandum of Understanding and shall refrain from taking any unilateral decision before consulting each other.

Article 12 - Suspension

1 This Memorandum of Understanding may be terminated at any time by mutual agreement of the Parties hereto, or by either Party hereto upon provision of thirty (30) days written notice.

2. Italy reserves the right to suspend its participation in the Project should serious irregularities arise specifically with regard to:

a) the management and control of the food aid grant;

b) the deposit of the counterpart funds into the account indicated in Article 7 above, and

c) the non-fulfillment of any undertaking made under this Memorandum of Understanding.

3. Any suspension made under Article 12 point 2 shall be effected after a notice specifying the ground for suspension has been issued by Italy to Ethiopia and the latter fails to remedy such grounds within 30 (thirty) days in a manner to the satisfaction of the former.

Article 13

This Memorandum of Understanding shall come into force on the date of its signature and shall expire on completion of all the activities and of the deposit of all the counterpart funds generated on the account indicated in Art. 7 above. This Memorandum of Understanding may be amended, as deemed necessary, by mutual agreement by an exchange of letters of the Parties hereto.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Memorandum of Understanding.

Done at Addis Ababa on the 11th day of May 1999, in two copies in the English language.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE FEDERAL DEMOCRATIC
REPUBLIC OF ETHIOPIA

Dr. Mulatu Teshome
Vice Minister of Economic
Development and Cooperation

FOR THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC

Marcello Ricoveri
Ambassador of Italy

ANNEX "1"

RESPONSIBILITIES OF ITALY

1. Subject to the limit of the grant, Italy will arrange and pay for the purchase of durum wheat in 50 kg of plastic bags (hereafter called "the Cargo") and for its transportation and insurance from the port of departure to the Delivery Point.

2. The transportation contract shall be CIF – "Free-out" – Djibouti. The Cargo will be delivered to Ethiopia in 1999 in two or three lots as it leaves the hatch, at port of Djibouti. Such time and location shall hereafter be called the "Delivery Point"

3. Italy's responsibility for the Cargo ceases with the "free-out" delivery at the Delivery Point where the title to the Cargo passes from Italy to Ethiopia. The dischargement of the Cargo from the vessel and subsequent inland transport shall be under the responsibility, and to the account, of Ethiopia.

4. The Italian side will appoint an independent Monitor to carry out the surveys who will make a final delivery report or statement of facts upon delivery of the Cargo at the Delivery Point. The Monitor's final delivery report shall be conclusive evidence for Italy and Ethiopia of:
   a) the quantity of Cargo delivered "free-out" by the transporter; and
   b) the quantity of lost or damaged Cargo in ocean transportation.

5. Any claim against the Carrier arising from loss of or damage to the Cargo shall be settled by Italy. Ethiopia has not the right to claim for short off or damaged Cargo. The Embassy shall be responsible for filing claims regarding lost or damaged Cargo.

6. A copy of draft surveys shall be given to Ethiopia including the name and addresses of carriers, as the information become available.

7. Upon signature of this Agreement, Italy shall initiate the purchase and shipment of the Cargo. The Embassy shall notify the Consignee of the approximate date of the shipment and of the approximate Cargo quantities as soon as possible.

8. When the vessels leave the port of departure, the Embassy shall inform the Consignee. The confirmed arrival date of the vessels at Djibouti will be communicated at least three (3) days before the arrival of the vessels.

9. The Embassy shall provide the following documentation in duplicate, to the Consignee:
   a) Bill of Lading (Negotiable);
   b) Bill of Lading (Non-Negotiable);
   c) Invoices of Ocean Freight;

d) Supplier(s)'s Invoices;
e) Weight and Grade Certificates;
f) Health Certificate; and
g) Commodity's Gift Certificate from Italy to Ethiopia by the Embassy of Italy in Addis Ababa.

10. The Cargo will be offloaded at Djibouti and Italy shall pass title and responsibility "free-out" for the durum wheat to Ethiopia. Italy shall assume all normal costs until this point and absolutely none beyond.

11. Italy and Ethiopia will monitor and evaluate the Project in accordance with the procedures established in ANNEX "3" of this Memorandum of Understanding. In addition Italy, with the participation of Ethiopia, may conduct an audit to certify the operations of the sale of the food aid at any time during the life of the project.

12. The Ethiopian Grain Trade Enterprise (EGTE) will be the marketing agent and Consignee for this Project.

ANNEX "2"

RESPONSIBILITIES OF ETHIOPIA

1 Ethiopia's responsibility for the Cargo, through the Consignee, commences on receipt of the title of the Cargo at the Delivery Point, as set out in Article 3 of Annex 1

2. With respect to the receipt of the Cargo, the Consignee, pursuant to this Memorandum of Understanding, including but not limited to berthing, offloading and delivery, shall require the presentation of the documents listed in point. 9 of Annex "1" to the Master of the vessel.

3. Ethiopia shall appoint and notify the Embassy of such an appointment of a Logistic Coordinator with sufficient authority to effectively carry out this project.

4. The Consignee shall take possession of and be responsible for the Cargo from the Delivery Point as defined in ANNEX "1" and onwards. The Consignee shall be responsible for all handling, storing and forwarding operations after the Delivery Point.

5. Within eighty (80) days from the discharge of the Cargo at Djibouti, Ethiopia shall sell the commodity through a competitive and transparent process. The durum wheat shall be sold on current commercial terms at the prevailing commercial wholesale price in the Region(s) where the commodity will be sold.

6. The proceeds of the sale shall be deposited by the Consignee within thirty (30) days from the sale into the joint signature separate account n. 0160101051300 at National Bank of Ethiopia set out in Article 7 of this Memorandum of Understanding.

7 The Consignee shall remit the proceeds of the sale of the durum wheat, less 5 percent of the selling price for profit margin, less the costs of transport and handling and less the overhead costs which will be calculated on the basis of Annex 3 (1.b.) and shall not in any case exceed 2.5% of the selling price.

8. The Consignee shall submit a report to the Embassy within one hundred ten (110) days of the arrival of the shipment. The report shall include the following:
   a) locations and dates of respective sales, quantities sold, proceeds realized;
   b) detailed justification and copies of the invoices for third party services for the incurred transport, handling and overhead costs;
   c) amount of counterpart funds generated under the Project and deposited on the account indicated in Art. 7.

9. Ethiopia, through the Logistic Coordinator, shall
   a) exempt or defray the Cargo from payment of import duties, custom tariff, and from other national taxes or charges levied by Ethiopia in accordance with any Ethiopian legal dispositions; and

b) ensure that any internal differences of opinion between the Ethiopian agencies involved and arising from interpretation of conditions of these arrangements shall be settled solely between the Ethiopian agencies concerned and will not cause delays in berthing, offloading or sailing of the Carrier vessels involved.

10. Ethiopia shall be responsible for the payment of all costs of whatever nature incurred beyond the Delivery Point, as well as for the replacement of eventual Cargo's losses or damages beyond the Delivery Point.

11. Ethiopia shall endeavour to guarantee that the Shipowner(s) Carrier(s) will be submitted neither to unusual charges related or not to the Cargo, not to unjustified delays to sail after discharge.

12. Ethiopia shall not be responsible for filing claims for lost or damaged Cargo before the Delivery Point.

13. Ethiopia will ensure the deposit of the counterpart funds generated from the sale of the durum wheat in Ethiopia in local currency.

14. Ethiopia will ensure that the counterpart funds shall be used exclusively for purposes that the two parties will jointly agree upon.

ANNEX "3"

MONITORING AND EVALUATION

1 To ensure the adequate monitoring of this project, the EGTE shall provide the following reports:

a) a plan of action, to be submitted within three weeks from the signature of the present Memorandum of Understanding, which establishes the number of lots in which the shipment has to be sent to Djibuti (percentage in value of the total engagement) and the timing for each shipment; taking into account that an average delay of three months must be calculated from the presentation of the plan of action to the arrival of the first shipment;

b) a "Sales and Remittances Report" to be submitted within a hundred ten (110) days from the arrival of the vessels at Djibouti Port. The report must provide an itemized list of transport and handling costs, internal and overhead costs and profits.

c) a "Final Report on Sales and Remittances" to be submitted, if all of the required information is not included in (b) above.

2. Italy, through the Embassy, with the participation of Ethiopia reserves the right to evaluate this Project.

GENERAL . ADDRESS FOR COMMUNICATIONS

1. For the shipment of the Cargo (Consignee):

Name: Ethiopian Grain Trade Enterprise (EGTE)
Address P.O.Box 3321 – Addis Ababa – Ethiopia
Attention
Phone 00251 1 / 65 24 36
Fax 00251 1 / 65 27 92

2. Notification Party

Name: Embassy of Italy
Development Cooperation Office
Address: P.O.Box 1105 – Addis Ababa – Ethiopia
Phone: 00251 1 / 55 22 64-65-66
Fax: 00251 1 / 55 28 07

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM D'INTESA
FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DEMOCRATICA DI ETIOPIA
PER UN PROGETTO DI AIUTI ALIMENTARI STRUTTURALI

Riconoscendo l'impegno profuso dal Governo della Repubblica Federale Democratica di Etiopia per promuovere la ripresa economica tramite ampi programmi di riforma economica ed in risposta alle sue iniziative di sviluppo, il Governo della Repubblica Italiana ha convenuto di elargire assistenza finanziaria sotto forma di Aiuti Alimentari Strutturali.

A tal fine, il Governo della Repubblica Federale Democratica di Etiopia (qui di seguito definita "Etiopia" o "Parte") ed il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito definita "Italia" o "Parte") hanno concordato quanto segue:

Articolo 1 – Caratteristiche del Memorandum d'Intesa

Il presente Memorandum d'Intesa riguarda un Progetto di Aiuti Alimentari Strutturali (qui di seguito definito "il Progetto") ed è inteso a stabilire le responsabilità dei due Governi in relazione al Progetto.

Articolo 2 – Ruoli e responsabilità

1. L'Etiopia designa il Ministero dello Sviluppo e della Cooperazione Economica (qui di seguito definito "MEDaC") quale Agenzia responsabile dell'attuazione degli obblighi assunti ai sensi del presente Memorandum d'Intesa. Il MEDaC autorizza l'Impresa Etiopica per il Commercio dei Cereali (EGTE) ad attuare il Progetto per suo conto, fungendo da Consegnatario.

2. L'Italia designa l'Ambasciata d'Italia ad Addis Abeba (qui di seguito definita "l'Ambasciata") quale Agenzia responsabile dell'attuazione degli obblighi assunti ai sensi del presente Memorandum d'Intesa. L'Ambasciata ha il diritto di autorizzare uno o più rappresentanti ad agire per suo conto seguendo le sue istruzioni.

Articolo 3 – Il Progetto

Obiettivo del Progetto è la fornitura di aiuti alimentari strutturali sotto forma di grano duro per sostenere il bilancio e/o altri obiettivi di sviluppo. In particolare, gli obiettivi del Progetto sono i seguenti:

a) aiutare l'Etiopia a ridurre il deficit alimentare fornendo prodotti alimentari di base;
b) sostenere il bilancio con la creazione di un fondo di contropartita in valuta locale tramite la vendita di grano duro.

Articolo 4 – Rapporti commerciali normali

In relazione all'attuazione del Progetto, l'Etiopia e l'Italia convengono di adottare tutte le possibili precauzioni per impedire che gli aiuti alimentari strutturali alterino i Normali Rapporti Commerciali dei prodotti alimentari di base. In particolare, l'Etiopia conviene di:

a) non destinare alcuna percentuale di grano duro di cui al Progetto a nessun'altra località al di fuori dell'Etiopia;
b) garantire che non avranno luogo esportazioni di grano duro dall'Etiopia per il periodo compreso fra la data della firma del presente Memorandum d'Intesa ed i tre mesi successivi alla ricezione dell'ultima spedizione effettuata ai sensi del Progetto;
c) garantire che le consegne di grano duro di cui al presente Progetto siano aggiuntive rispetto alle attuali esigenze di mercato o alle esigenze di periodi successivi in cui arriveranno le spedizioni di cui al presente Progetto.

Articolo 5 – Contributo dell'Etiopia

1. L'Etiopia sosterrà le spese di scarico, trasporto e distribuzione del grano duro e quelle derivanti dalla sua vendita a condizioni commerciali. L'Etiopia fornirà inoltre tutta la manodopera, i materiali, le strutture, le attrezzature, i servizi e quanto altro sarà necessario per il Progetto, come specificato nell'Allegato 2.
2. L'Etiopia esenterà le spedizioni di grano duro effettuate ai sensi del presente Progetto dal pagamento dei dazi sulle importazioni, delle tariffe doganali e da qualsiasi altra tassa nazionale o oneri imposti in base alle norme giuridiche etiopiche. Nel caso in cui l'Etiopia possa applicare dazi, imposte o tariffe alla spedizione, le relative spese saranno a carico dell'Etiopia. Anche in tal caso l'Etiopia non si avvarrà dei fondi creati con il Progetto per pagare tasse, dazi doganali o qualsiasi altra imposta diretta o indiretta o oneri imposti direttamente o indirettamente dalla legislazione etiopica.

Articolo 6 – Contributo dell'Italia

Il contributo dell'Italia – per un valore massimo di 12 miliardi di lire italiane – consisterà nell'erogazione di aiuti alimentari strutturali sotto forma di grano duro, insieme con il finanziamento di tutte le relative spese di acquisto, controllo di qualità, assicurazione, trasposto e ispezione fino al porto di destinazione, come specificato in Allegato 1.

Articolo 7 – Proventi della vendita

L'Etiopia, tramite l'EGTE, si occuperà della vendita di grano duro in base ai termini di cui in Allegato 2. L'EGTE verserà il fondo di contropartita derivante dalla vendita di grano duro sul conto speciale con doppia firma (Ministero delle Finanze ed Ambasciata d'Italia) numero 0160101051300 presso la Banca Nazionale di Etiopia. I fondi di contropartita saranno usati esclusivamente ai fini dello sviluppo concordati congiuntamente dalle due parti.

Articolo 8 – Informazioni

L'Etiopia e l'Italia svolgeranno le attività di cui al presente Memorandum d'Intesa con la debita diligenza ed efficienza e ciascuna delle parti fornirà all'altra tutte le informazioni necessarie relative al Progetto, su ragionevole richiesta.

Articolo 9 – Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni o i documenti consegnati, redatti o inviati dalle parti in conformità con il presente Memorandum d'Intesa saranno scritti e saranno consegnati a mano, per posta o via fax ai seguenti indirizzi:

Per l'Etiopia:

Ministero dello Sviluppo e della Cooperazione Economica
P.O. Box 1037
Addis Abeba – Etiopia
Fax: 00251I/550118

Per l'Italia:

Ambasciata d'Italia - Ufficio per la Cooperazione allo Sviluppo
P.O. Box 1105
Addis Abeba – Etiopia
Telefono: 002511/552264-65-66
Fax: 002511/552807

2. Ciascuna delle parti comunicherà per iscritto all'altra eventuali cambiamenti di indirizzo.
3. Tutte le comunicazioni e i documenti relativi al progetto saranno in lingua inglese.

Articolo 10 – Intero accordo

Il presente Memorandum d'Intesa, insieme con gli Allegati 1, 2 e 3, che formano parte integrante di esso, costituiscono l'intero accordo fra Etiopia e Italia relativamente al Progetto.

Articolo 11 – Arbitrato e consultazioni

Le differenze che potrebbero insorgere nell'attuazione del presente Memorandum d'Intesa saranno composte tramite negoziati diplomatici fra l'Etiopia e l'Italia o in qualunque altro modo concordato reciprocamente dai due Governi. L'Etiopia e l'Italia si impegneranno a risolvere congiuntamente tutte le questioni che potrebbero insorgere in relazione al presente Memorandum d'Intesa e si asterranno dall'adottare decisioni unilaterali prima di essersi consultate.

Articolo 12 – Sospensione

1. Il presente Memorandum d'Intesa potrà essere sospeso in qualsiasi momento con il consenso reciproco delle Parti, ovvero da una delle due Parti, che ne darà all'altra notifica scritta con trenta (30) giorni di anticipo.
2. L'Italia si riserva il diritto di sospendere la partecipazione al Progetto qualora dovessero insorgere gravi irregolarità in particolare riguardo a:

   a) la gestione ed il controllo del dono in aiuti alimentari;
   b) il versamento dei fondi di contropartita sul conto indicato al precedente Articolo 7;
   c) il mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del presente Memorandum d'Intesa.

3. Eventuali sospensioni di cui all'Articolo 12, punto 2, saranno effettuate dopo che in una nota emanata dall'Italia all'Etiopia saranno specificati i motivi della sospensione, qualora l'Etiopia non vi abbia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni in maniera soddisfacente per l'Italia.

Articolo 13

Il presente Memorandum d'Intesa entrerà in vigore alla data della firma e decadrà a completamento di tutte le attività e del versamento di tutti i fondi di contropartita con esse creati sul conto di cui al precedente Articolo 7. Il presente Memorandum d'Intesa potrà essere emendato, qualora ritenuto necessario, con accordo reciproco tramite scambio di lettere delle Parti.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa.

Fatto ad Addis Abeba l'11 maggio 1999 in due originali in lingua inglese.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA FEDERALE
DEMOCRATICA DI ETIOPIA

(F.to: Dr. Mulatu Teshome)
Vice Ministro dello Sviluppo
e della Cooperazione Economica

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA
ITALIANA

(F.to: Marcello Ricoveri)
Ambasciatore d'Italia

ALLEGATO 1

RESPONSABILITA' DELL'ITALIA

1 Fermo restando il limite del dono, l'Italia predisporrà e pagherà l'acquisto di grano duro in buste di plastica da 50 kg (qui di seguito denominate "il carico") ed il relativo trasporto e assicurazione dal porto di partenza al Punto di Consegna.
2. Il contratto di trasporto sarà Gibuti CIF "Free-out" Il carico sarà consegnato in Etiopia nel 1999 in due o tre lotti a mano a mano che partirà dal boccaporto del porto di Gibuti. Tali scadenze e località saranno qui di seguito denominati "Punto di Consegna"
3. L'Italia cesserà di essere responsabile del carico con la consegna "free-out" al Porto di Consegna, dove la titolarità del carico passerà dall'Italia all'Etiopia. Il carico sarà scaricato dalla nave e successivamente trasportato via terra sotto la responsabilità e a carico dell'Etiopia.
4. La parte italiana nominerà un Ispettore indipendente che svolgerà funzioni di controllo e redigerà una relazione di consegna finale o una dichiarazione sulla situazione alla consegna del carico al Punto di Consegna. La relazione di consegna definitiva dell'Ispettore sarà la prova conclusiva per l'Italia e per l'Etiopia su quanto segue:
   a) la quantità di carico consegnata "free-out" dal trasportatore;
   b) la quantità di carico persa o danneggiata durante il trasporto marittimo.
5. Eventuali istanze nei confronti del Vettore dovute a perdita o danno al carico saranno composte dall'Italia. L'Etiopia non ha diritto di intentare causa nel caso in cui il carico abbia subito perdite o sia stato danneggiato. Spetterà all'Ambasciata intentare causa in caso di carico perso o danneggiato.
6. Copia dei documenti sulle ispezioni sarà inoltrata all'Etiopia, anche al nome ed agli indirizzi dei vettori, non appena le informazioni saranno disponibili.
7. Alla firma del presente Accordo l'Italia avvierà l'acquisto e la spedizione del carico. L'Ambasciata comunicherà al Consegnatario la data approssimativa della spedizione e delle quantità approssimative del carico non appena possibile.
8. Quando le navi salperanno dal porto di partenza, l'Ambasciata informerà il Consegnatario. La conferma della data di arrivo delle navi a Gibuti sarà comunicata almeno tre (3) giorni prima dell'arrivo delle navi.
9. L'Ambasciata fornirà al Consegnatario in duplice copia la seguente documentazione:

   a) Polizza di Carico (negoziabile);
   b) Polizza di Carico (non negoziabile);
   c) Fatture del Trasporto marittimo;
   d) Fatture del/i fornitore/i;
   e) Certificati di peso e categoria;
   f) Certificato sanitario;
   g) Certificato di dono di prodotti di base dall'Italia all'Etiopia dell'Ambasciata di Addis Abeba.

10. Il carico sarà scaricato a Gibuti e l'Italia passerà la titolarità e la responsabilità "free-out" del grano duro all'Etiopia. L'Italia coprirà le spese correnti fino a questo punto ed assolutamente nessun'altra spesa oltre tale punto.
11. L'Italia e l'Etiopia controlleranno e valuteranno il Progetto in conformità con le procedure stabilite all'Allegato 3 del presente Memorandum d'Intesa. Inoltre l'Italia, con la partecipazione dell'Etiopia, potrà svolgere una revisione contabile per verificare le operazioni di vendita degli aiuti alimentari in qualunque momento nel corso della durata del progetto.
12. L'Impresa Etiopica per il Commercio dei Cereali (EGTE) commercializzerà l'agente ed il Consegnatario per il presente Progetto.

ALLEGATO 2

RESPONSABILITA' DELL'ETIOPIA

1. L'Etiopia sarà responsabile nei confronti del carico, tramite il Consegnatario, a partire dal momento della consegna della titolarità del carico al Punto di Consegna, come enunciato all'Articolo 3 dell'Allegato 1
2. Per quanto riguarda la consegna del carico, il Consegnatario, in base al presente Memorandum d'Intesa, compresi, ma non esclusivamente, l'ancoraggio, lo scarico e la consegna, chiederà al Capitano della nave che gli vengano presentati i documenti di cui al punto 9 dell'Allegato 1.
3. L'Etiopia nominerà un Coordinatore Logistico avente autorità sufficiente per attuare efficacemente il progetto, e comunicherà tale nomina all'Ambasciata.
4. Il Consegnatario prenderà possesso e sarà responsabile del carico dal Punto di Consegna, come specificato nell'Allegato 1, in poi. Il Consegnatario sarà responsabile di tutte le operazione di trasporto, immagazzinamento e inoltro dal Punto di Consegna in poi.
5. Entro ottanta (80) giorni dallo scarico del Carico a Gibuti, l'Etiopia venderà i prodotti con un procedimento competitivo e trasparente. Il grano duro sarà venduto alle condizioni commerciali correnti al prezzo commerciale all'ingrosso prevalente nella/e regione/i in cui il prodotto sarà venduto.
6. I proventi della vendita saranno depositati dal Consegnatario entro trenta (30) giorni dalla vendita sul conto corrente speciale con doppia firma n. 0160101051300 presso la Banca Nazionale di Etiopia, come stabilito all'Articolo 7 del presente Memorandum d'Intesa.
7. Il Consegnatario rimetterà i proventi della vendita di grano duro, decurtati del 5 per cento del prezzo di vendita per margine di profitto, nonché del costo del trasporto e della spedizione e delle spese generali che saranno calcolate in base all'Allegato 3 (1.b.) ed in ogni caso non saranno superiori al 2,5% del prezzo di vendita.
8. Il Consegnatario presenterà all'Ambasciata una relazione entro centodieci (110) giorni dall'arrivo della spedizione. Nella relazione sarà specificato quanto segue:
   a) le località e le date delle rispettive vendite, le quantità vendute, i proventi realizzati;
   b) le giustificazioni e le copie dettagliate delle fatture per i servizi di terzi per le spese di trasporto, spedizione e per le spese generali sostenute;
   c) l'importo dei fondi di contropartita creati ai sensi del Progetto e versati sul conto indicato all'Articolo 7.
9. L'Etiopia, tramite il Coordinatore Logistico:
   a) esenterà il carico o sosterrà le spese dei dazi sulle importazioni, tariffe doganali e da altre tasse o oneri imposti dall'Etiopia in base alle norme giuridiche etiopi;

b) farà sì che le divergenze di opinione interne fra le agenzie etiopiche interessate e derivanti dall'interpretazione delle condizioni delle presenti disposizioni siano composte esclusivamente fra le agenzie etiopiche interessate e non provochino ritardi nelle operazioni di ancoraggio, scarico o partenza dei vettori interessati.

10. L'Etiopia sosterrà tutte le spese di qualunque genere oltre al Punto di Consegna, nonché quelle relative alla sostituzione di eventuali perdite o danni del carico al di là del Punto di Consegna.
11. L'Etiopia si impegnerà a garantire che il/i Vettore/i degli Armatori non dovranno versare imposte eccezionali relative o meno al carico, né subiranno ritardi ingiustificati della partenza dopo le operazioni di scarico.
12. L'Etiopia non sarà tenuta a presentare istanze per carico perso o danneggiato prima del Punto di Consegna.
13. L'Etiopia garantirà che i fondi di contropartita creati con la vendita di grano duro in Etiopia saranno versati in valuta locale.
14. L'Etiopia garantirà che i fondi di contropartita siano usati esclusivamente ai fini che le due parti stabiliranno di comune accordo.

ALLEGATO 3

CONTROLLO E VALUTAZIONE

1. Al fine di assicurare un adeguato controllo del presente progetto, la EGTE preparerà le seguenti relazioni:
   a) un piano d'azione, da presentare entro tre settimane dalla firma del presente Memorandum d'Intesa, in cui si stabilisca il numero dei lotti in cui la spedizione è stata inviata a Gibuti (percentuale del valore dell'intero impegno) e le date di ogni partenza; si terrà conto del fatto che dal momento della presentazione del piano di azione fino all'arrivo della prima spedizione occorre calcolare in media un periodo di tre mesi;
   b) una "Relazione sulle Vendite e le Rimesse", da presentare entro centodieci (110) giorni dall'arrivo delle navi al Porto di Gibuti. La relazione dovrà contenere una elenco dettagliato delle spese di trasporto e inoltro, delle spese interne e generali e dei profitti;
   c) una "Relazione Finale sulle Vendite e le Rimesse" da presentare qualora le informazioni richieste al precedente punto (b) non siano tutte incluse.
2. L'Italia, tramite l'Ambasciata, con la partecipazione dell'Etiopia, si riserva il diritto di valutare il presente progetto.

INDIRIZZI PER LE COMUNICAZIONI

1. Per la spedizione del carico (Consegnatario):
   Nome: Impresa Etiopica per il Commercio di Cereali (EGTE)
   Indirizzo: P.O. Box 3321 – Addis Abeba – Etiopia
   Attenzione:
   Telefono: 00251 1 652436
   Fax: 00251 1 652792

2. Parte destinataria delle notifiche:
   Nome: Ambasciata d'Italia – Ufficio per la Cooperazione allo Sviluppo
   Indirizzo: P.O. Box 1105 – Addis Abeba – Etiopia
   Telefono: 00251 1 55 22 64-65-66
   Fax: 00251 1 55 28 07
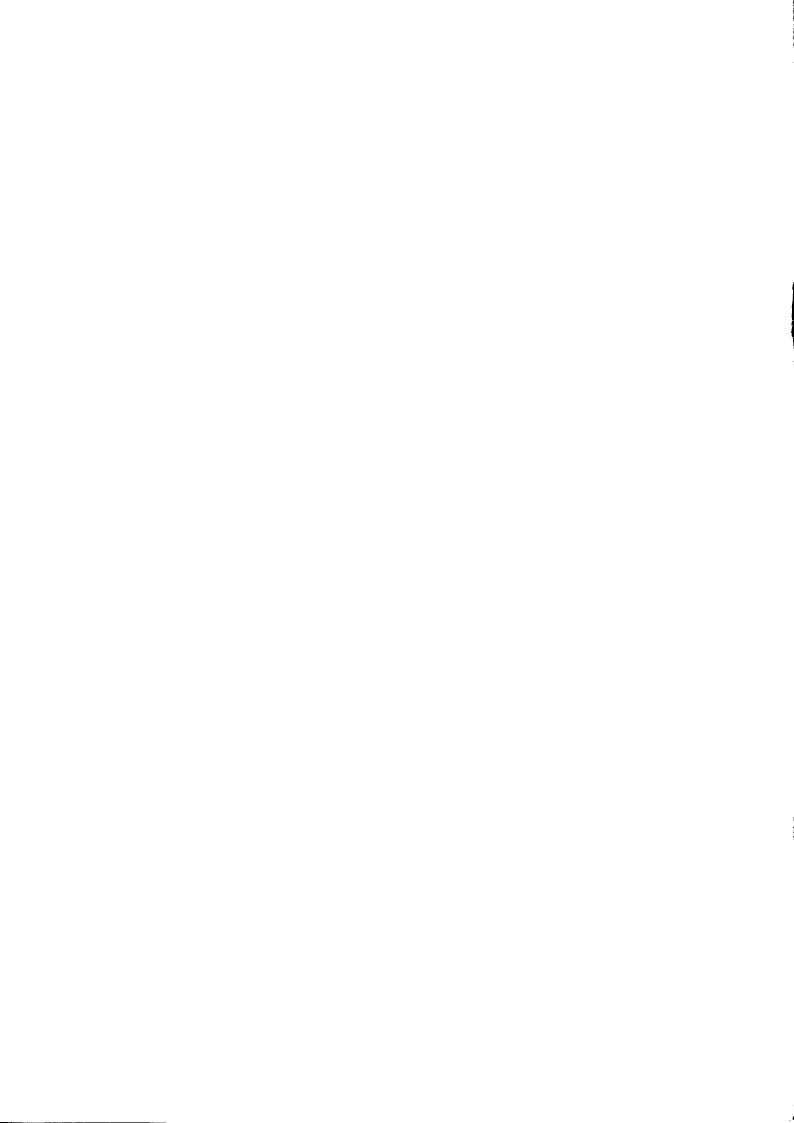
807.

Addis Abeba, 2 febbraio 1998

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federale Democratica d'Etiopia sul consolidamento del debito bilaterale

(Entrata in vigore: 21 dicembre 1998)

AGREEMENT
BETWEEN THE ITALIAN REPUBLIC AND
THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA
ON THE CONSOLIDATION OF THE BILATERAL DEBT OF ETHIOPIA

The Government of the Italian Republic and the Government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, in the spirit of friendship and economic co-operation existing between the two countries and on the basis of the Agreed Minute signed in Paris on January 24, 1997 by the countries taking part in the Paris Club meeting, have agreed as follows:

ARTICLE I

The present Agreement concerns the consolidation of:

a) the debts, for both principal and contractual interest, extended to the Government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia (hereinafter referred to as "Government") or to its public sector or covered by the guarantee of the "Government" or its public sector, due from January 1, 1997 up to October 31, 1999 inclusive and not paid, relating to contracts as well as to financial arrangements concluded before December 31, 1989 - with an original maturity of more than one year - covered by Italian State insurance guarantee provided for under the Italian Law from Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (hereinafter referred to as "SACE");

b) the debts described in paragraph a) above, for principal and interest, due as at December 31, 1996 inclusive and not paid;

c) the late interest accrued as at December 31, 1996 on debts indicated in paragraph b) above, calculated from the due date up to December 31, 1996 at the rates of interest indicated in the following Article IV, paragraph 3), i);

d) the debts, for both principal and contractual interest, due from January 1, 1997 up to October 31, 1999 inclusive and not paid, relating to Government Loans as per financial conventions between the "Government" and MEDIOCREDITO CENTRALE concluded before December 31, 1989;

e) the debts described in paragraph d) above, for principal and interest, due as at December 31, 1996 inclusive and not paid;

f) the late interest accrued as at December 31, 1996 on debts indicated in paragraph e) above, calculated from the due date up to December 31, 1996 at the rate of interest indicated in the following Article IV, paragraph 3), ii).

The above mentioned debts are listed in the Annexes to the present Agreement. These annexes may be revised by mutual consent of the two Parties.

ARTICLE II

The debts referred to in the previous Article I, a), b) and c) will be transferred - in the currency established in the contracts or in the financial arrangements - by the "Government" to "SACE" as follows:

30.11.1998	0,16%
31.5.1999	0,17%
30.11.1999	0,19%
31.5.2000	0,20%
30.11.2000	0,21%
31.5.2001	0,22%
30.11.2001	0,24%
31.5.2002	0,25%
30.11.2002	0,27%
31.5.2003	0,28%
30.11.2003	0,30%
31.5.2004	0,32%
30.11.2004	0,33%
31.5.2005	0,35%
30.11.2005	0,37%
31.5.2006	0,40%
30.11.2006	0,42%
31.5.2007	0,44%
30.11.2007	0,47%
31.5.2008	0,49%
30.11.2008	0,52%
31.5.2009	0,55%
30.11.2009	0,58%
31.5.2010	0,61%
30.11.2010	0.64%
31.5.2011	0,68%
30.11.2011	0,71%
31.5.2012	0,75%
30.11.2012	0,79%
31.5.2013	0,83%
30.11.2013	0,88%
31.5.2014	0,92%
30.11.2014	0,97%
31.5.2015	1,02%
30.11.2015	1,08%
31.5.2016	1,13%
30.11.2016	1,19%
31.5.2017	1,26%
30.11.2017	1,32%
31.5.2018	1,39%
30.11.2018	1,46%
31.5.2019	1,54%
30.11.2019	1,62%
31.5.2020	1,70%
30.11.2020	1,79%
31.5.2021	1,88%
30.11.2021	1,98%.
31.5.2022	2,08%
30.11.2022	2,19%
31.5.2023	2,30%
30.11.2023	2,42%
31.5.2024	2,54%
30.11.2024	2,67%
31.5.2025	2,81%
30.11.2025	2,95%
31.5.2026	3,10%
30.11.2026	3,26%
31.5.2027	3,42%
30.11.2027	3,59%
31.5.2028	3,78%
30.11.2028	3,97%
31.5.2029	4,17%
30.11.2029	4,38%
31.5.2030	4,60%
30.11.2030	4,84%
31.5.2031	5,06%

ARTICLE III

The debts referred to in the previous Article I, d), e) and f) will be transferred - in the currency established in the financial arrangement - by the "Government" to MEDIOCREDITO CENTRALE as follows:

30.11.2014	0,53%	30.11.2026	1,72%
31.5.2015	0,56%	31.5.2027	1,80%
30.11.2015	0,59%	30.11.2027	1,89%
31.5.2016	0,62%	31.5.2028	1,99%
30.11.2016	0,65%	30.11.2028	2,08%
31.5.2017	0,68%	31.5.2029	2,19%
30.11.2017	0,71%	30.11.2029	2,30%
31.5.2018	0,75%	31.5.2030	2,41%
30.11.2018	0,79%	30.11.2030	2,53%
31.5.2019	0,83%	31.5.2031	2,66%
30.11.2019	0,87%	3011.2031	2,79%
31.5.2020	0,91%	31.5.2032	2,93%
30.11.2020	0,96%	30.11.2032	3,08%
31.5.2021	1,00%	31.5.2033	3,23%
30.11.2021	1,05%	30.11.2033	3,40%
31.5.2022	1,11%	31.5.2034	3,57%
30.11.2022	1,16%	30.11.2034	3,74%
31.5.2023	1,22%	31.5.2035	3,93%
30.11.2023	1,28%	30.11.2035	4,13%
31.5.2024	1,34%	31.5.2036	4,33%
30.11.2024	1,41%	30.11.2036	4,55%
31.5.2025	1,48%	31.5.2037	4,78%
30.11.2025	1,56%	30.11.2037	5,02%
31.5.2026	1,63%	31.5.2038	5,26%

ARTICLE IV

1) The "Government" undertakes to pay and to transfer to "SACE" and to MEDIOCREDITO CENTRALE respectively interest for deferred payment on any debt mentioned in Article I of the present Agreement, pursuant to paragraph 2 below.

2) Interest will accrue from the maturity date, as regards debts envisaged in previous Article I, a), b), d), and e) and from January 1, 1997, as regards debts indicated in previous Article I, c) and f), until the full settlement of the debt.

3) Such interest shall be calculated as follows:

i) as regards debts referred to in previous Article I, a), b) and c) at the rate of 1,19 % p.a. as concerns debts in US Dollars, of 1,37 % p.a. as concerns debts in Italian Lire and 1,08 % p.a. as concerns debts in Deutsche Marks;

ii) as regards debts referred to in previous Article I, d), e) and f) at the rate of 1,50 % p.a..

4) The said interest shall be transferred, in the currency established in the contracts or in the financial conventions, in semi-annual payments (May 31 - November 30) beginning on 31 May 1998.

ARTICLE V

The "Government" undertakes to transfer to "SACE" and to MEDIOCREDITO CENTRALE as soon as possible and in any case not later than 30 days from the signature of this Agreement all the amounts due as at January 24, 1997 and not yet paid to "SACE" and to MEDIOCREDITO CENTRALE relating to debts not covered by this Agreement.

Late interest will be charged on those amounts.

ARTICLE VI

In the event, for any reason, of delayed payment, exceeding 30 days, of the amounts due according to previous Articles II, III and IV, the "Government" shall pay and transfer respectively to "SACE" and to MEDIOCREDITO CENTRALE interest calculated as follows:

- for debts due to "SACE", at the relevant six month LIBOR prevailing on such maturity date, plus a margin of 0,50 % p.a.;
- for debts due to MEDIOCREDITO CENTRALE, at the rate of 2,00 % p.a..

ARTICLE VII

The provisions of the present Agreement will apply for the period from January 1, 1998 up to December 31, 1998 provided that the conditions envisaged in Section IV, 4. b) of the Agreed Minute signed in Paris on January 24, 1997, have been fulfilled.

ARTICLE VIII

The provisions of the present Agreement will apply for the period from January 1, 1999 up to October 31, 1999 provided that the conditions envisaged in Section IV, 4. c) of the Agreed Minute signed in Paris on January 24, 1997, have been fulfilled.

ARTICLE IX

On a voluntary and bilateral basis, the two contracting Parties may apply the provisions of Section II, 3 of the Agreed Minute signed in Paris on January 24, 1997 (Debt swaps).

ARTICLE X

Except for its provision, this Agreement does not impair either legal ties established by common law or contractual commitments entered into by the parties for the operations to which debts are referred to in Article I of this Agreement.

ARTICLE XI

This present Agreement shall come into force as from the receiving date of the last notification by which the two contracting Parties shall communicate officially the fulfilment of their respective ratification procedures.

In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done in Addis Ababa on February 2nd, 1998, in two originals in the English language.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC	FOR THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA
THE AMBASSADOR OF ITALY	THE MINISTER OF FINANCE
MAURIZIO MELANI	SUFIAN AHMED

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ETIOPIA SUL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO BILATERALE DELLA REPUBBLICA DI ETIOPIA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federale Democratica di Etiopia, nello spirito di amicizia e cooperazione economica esistente fra i due paesi e sulla base del Processo Verbale firmato a Parigi il 24 gennaio 1997 dai paesi partecipanti alla riunione del Club di Parigi, hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo riguarda il consolidamento:

(a) dei debiti per capitale e interessi contrattuali maturati nel periodo fra il 1 gennaio 1997 ed il 31 ottobre 1999 compresi, e non regolati, concessi al Governo della Repubblica Federale Democratica di Etiopia (qui di seguito denominato il "Governo") o al suo settore pubblico, ovvero coperti da garanzia del "Governo" o del suo settore pubblico, relativi a contratti e a convenzioni finanziarie concluse prima del 31 dicembre 1989, con scadenza originaria superiore a un anno, coperti da garanzia assicurativa dello Stato Italiano, prevista dalla legislazione italiana tramite la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (qui di seguito denominata "SACE");

(b) dei debiti di cui al precedente paragrafo (a) per capitale e interessi dovuti al 31 dicembre 1996 compreso, e non regolati;

(c) degli interessi di ritardato pagamento maturati al 31 dicembre 1996 sui debiti di cui al precedente paragrafo (b) calcolati a partire dalla data di scadenza fino al 31 dicembre 1996 ai tassi di interesse indicati al successivo Articolo IV, paragrafo 3 (i);

(d) dei debiti per capitale e interessi contrattuali, dovuti fra il 1 gennaio 1997 ed il 31 ottobre 1999 compresi, e non regolati, relativi ai Prestiti Governativi di cui alle convenzioni finanziarie fra il "Governo" ed il MEDIOCREDITO CENTRALE concluse anteriormente al 31 dicembre 1989;

(e) dei debiti di cui al precedente paragrafo (d), per capitale e interessi, dovuti al 31 dicembre 1996 compreso, e non regolati;

(f) degli interessi di ritardato pagamento maturati al 31 dicembre 1996 sui debiti di cui al precedente paragrafo (e), calcolati dalla data di scadenza al 31 dicembre 1996 al tasso indicato al successivo Articolo IV, paragrafo 3(ii).

I debiti di cui sopra sono elencati negli Allegati al presente Accordo. Gli Allegati possono essere modificati con il consenso reciproco delle due Parti.

ARTICOLO II

I debiti di cui al precedente Articolo I (a), (b) e (c) saranno trasferiti - nelle valute indicate nei contratti o nelle convenzioni finanziarie - dal "Governo" alla "SACE" come segue:

Data	%
30.11.1998	0,16%
31.5.1999	0,17%
30.11.1999	0,19%
31.5.2000	0,20%
30.11.2000	0,21%
31.5.2001	0,22%
30.11.2001	0,24%
31.5.2002	0,25%
30.11.2002	0,27%
31.5.2003	0,28%
30.11.2003	0,30%
31.5.2004	0,32%
30.11.2004	0,33%
31.5.2005	0,35%
30.11.2005	0,37%
31.5.2006	0,40%
30.11.2006	0,42%
31.5.2007	0,44%
30.11.2007	0,47%
31.5.2008	0,49%
30.11.2008	0,52%
31.5.2009	0,55%
30.11.2009	0,58%
31.5.2010	0,61%
30.11.2010	0.64%
31.5.2011	0,68%
30.11.2011	0,71%
31.5.2012	0,75%
30.11.2012	0,79%
31.5.2013	0,83%
30.11.2013	0,88%
31.5.2014	0,92%
30.11.2014	0,97%
31.5.2015	1,02%
30.11.2015	1,08%
31.5.2016	1,13%
30.11.2016	1,19%
31.5.2017	1,26%
30.11.2017	1,32%
31.5.2018	1,39%
30.11.2018	1,46%
31.5.2019	1,54%
30.11.2019	1,62%
31.5.2020	1,70%
30.11.2020	1,79%
31.5.2021	1,88%
30.11.2021	1,98%
31.5.2022	2,08%
30.11.2022	2,19%
31.5.2023	2,30%
30.11.2023	2,42%
31.5.2024	2,54%
30.11.2024	2,67%
31.5.2025	2,81%
30.11.2025	2,95%
31.5.2026	3,10%
30.11.2026	3,26%
31.5.2027	3,42%
30.11.2027	3,59%
31.5.2028	3,78%
30.11.2028	3,97%
31.5.2029	4,17%
30.11.2029	4,38%
31.5.2030	4,60%
30.11.2030	4,84%
31.5.2031	5,06%

ARTICOLO III

I debiti di cui al precedente Articolo I (d), (e) e (f) saranno trasferiti - nelle valute indicate nelle convenzioni finanziarie - dal "Governo" al MEDIOCREDITO CENTRALE come segue:

30.11.2014	0,53%	3011.2031	2,79%
31.5.2015	0,56%	31.5.2032	2,93%
30.11.2015	0,59%	30.11.2032	3,08%
31.5.2016	0,62%	31.5.2033	3,23%
30.11.2016	0,65%	30.11.2033	3,40%
31.5.2017	0,68%	31.5.2034	3,57%
30.11.2017	0,71%	30.11.2034	3,74%
31.5.2018	0,75%	31.5.2035	3,93%
30.11.2018	0,79%	30.11.2035	4,13%
31.5.2019	0,83%	31.5.2036	4,33%
30.11.2019	0,87%	30.11.2036	4,55%
31.5.2020	0,91%	31.5.2037	4,78%
30.11.2020	0,96%	30.11.2037	5,02%
31.5.2021	1,00%	31.5.2038	5,26%
30.11.2021	1,05%		
31.5.2022	1,11%		
30.11.2022	1,16%		
31.5.2023	1,22%		
30.11.2023	1,28%		
31.5.2024	1,34%		
30.11.2024	1,41%		
31.5.2025	1,48%		
30.11.2025	1,56%		
31.5.2026	1,63%		
30.11.2026	1,72%		
31.5.2027	1,80%		
30.11.2027	1,89%		
31.5.2028	1,99%		
30.11.2028	2,08%		
31.5.2029	2,19%		
30.11.2029	2,30%		
31.5.2030	2,41%		
30.11.2030	2,53%		
31.5.2031	2,66%		

ARTICOLO IV

1) Il "Governo" si impegna a corrispondere ed a trasferire rispettivamente alla "SACE" ed al MEDIOCREDITO CENTRALE gli interessi di ritardato pagamento sui debiti di cui all'Articolo I del presente Accordo, in conformità con il successivo paragrafo 2).

2) Gli interessi matureranno dalla data di scadenza per quanto riguarda i debiti di cui al precedente Articolo I (a), (b), (d) e (e) e dal 1 gennaio 1997 per quanto riguarda i debiti di cui al precedente Articolo I (c) e (f), fino a completa estinzione del debito.

3) Tali interessi saranno calcolati come segue:

(i) per quanto riguarda i debiti di cui al precedente Articolo I (a), (b) e (c) al tasso dell'1,19% annuo per i debiti denominati in dollari USA, e dell'1,37% annuo per i debiti denominati in marchi tedeschi;
(ii) per quanto riguarda i debiti di cui al precedente Articolo I (d), (e) e (f) al tasso dell'1,50% annuo.

4) Tali interessi saranno trasferiti, nelle valute indicate nei contratti o nelle convenzioni finanziarie, con versamenti semestrali (31 maggio - 30 novembre), a partire dal 31 maggio 1998.

ARTICOLO V

Il "Governo" si impegna a trasferire alla "SACE" ed al MEDIOCREDITO CENTRALE, non appena possibile e in ogni caso entro 30 giorni dalla data della firma del presente Accordo, tutti gli importi dovuti al 24 gennaio 1997 e non ancora corrisposti alla "SACE" ed al MEDIOCREDITO CENTRALE, relativi ai debiti non compresi nel presente Accordo.

Su tali importi saranno applicati gli interessi di ritardato pagamento.

ARTICOLO VI

Nel caso in cui, per qualunque motivo, si dovessero verificare ritardi superiori ai 30 giorni nel pagamento degli importi dovuti in base ai precedenti Articoli II, III e IV, il "Governo" corrisponderà e trasferirà rispettivamente alla "SACE" ed al MEDIOCREDITO CENTRALE gli interessi calcolati come segue:

- per i debiti dovuti alla "SACE", al relativo tasso semestrale "Libor" prevalente alla data di scadenza, incrementato di 0,50 punti percentuali annui;
- per i debiti dovuti al MEDIOCREDITO CENTRALE, al tasso del 2,00% annuo.

ARTICOLO VII

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno per il periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1998, a condizione che siano state soddisfatte le condizioni di cui alla Sezione IV, 4. b) del Processo Verbale firmato a Parigi il 24 gennaio 1997.

ARTICOLO VIII

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno per il periodo dal 1 gennaio 1999 al 31 ottobre 1999, a condizione che siano state soddisfatte le condizioni di cui alla Sezione IV, 4. c) del Processo Verbale firmato a Parigi il 24 gennaio 1997.

ARTICOLO IX

Su base volontaria e bilaterale, le due Parti Contraenti possono applicare le disposizioni della Sezione II, 3 del Processo Verbale firmato a Parigi il 24 gennaio 1997 (Swaps del debito).

ARTICOLO X

Ad eccezione di quanto in esso previsto, il presente Accordo non pregiudica i vincoli giuridici istituiti dal diritto comune, né gli impegni contrattuali stipulati dalle parti per le operazioni a cui si riferiscono i debiti di cui all'Articolo I del presente Accordo.

ARTICOLO XI

Il presente Accordo entrerà in vigore a partire dalla data di ricezione della seconda notifica con cui le due Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto ad Addis Abeba il 2 febbraio 1998 in due originali in lingua inglese.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

L'AMBASCIATORE D'ITALIA

MAURIZIO MELANI

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DELLO ZAMBIA

IL MINISTRO DELLE FINANZE

SUFIAN AHMED

808.

Roma, 17/22 giugno 1999

Scambio di lettere costituente Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Regno dei Paesi Bassi sui privilegi e le immunità degli ufficiali di collegamento presso l'EUROPOL

(Entrata in vigore: 1° luglio 1999)

IL DIRETTORE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE
E DEGLI AFFARI SOCIALI

Rome, 17 June 1999

Sir,

I have the honor to refer to the exchange of letters, dated 22 March 1999, between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Italy, and propose that, since the above mentioned agreement is subject to parliamentary ratification, the privileges and immunities necessary for the proper performance of the tasks of the liaison officers at Europol be agreed upon as follows:

1. Definitions
   In this Agreement:
   a) "Liaison officer" means: any official seconded to Europol in accordance with Article 5 of the Europol Convention;
   b) "Government" means the Government of the Kingdom of the Netherlands;
   c) "Host State authorities" means such State, municipal or other authorities of the Kingdom of the Netherlands as may be appropriate in the context of and in accordance with the laws and customs applicable in the Kingdom of the Netherlands;
   d) "Member State" means the Republic of Italy;
   e) "Archives of the liaison officer" means all records, correspondence, documents, manuscripts, computer and media data, photographs, films, video and sound recordings belonging to or held by the liaison officer, and any other similar material which in the unanimous opinion of the Member State and the Government forms part of the archives of the liaison officer

^^

Mr. Christian Mark Johan Kröner
Ambassador
Embassy of the Kingdom of the Netherlands
Via Michele Mercati, 8
ROMA

2. Privileges and immunities
   1. Subject to the provisions of this Agreement, the liaison officer and members of his family who form part of his household and do not possess Dutch nationality, shall enjoy in and vis-à-vis the Kingdom of the Netherlands the same privileges and immunities as are conferred on members of the diplomatic staff by the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961.
   2. The immunity granted to persons mentioned in paragraph 1 of this Article shall not extend to either:
   i) civil action by a third party for damages, including personal injury or death, arising from a traffic accident caused by any such person, and is without prejudice to Article 32 of the Europol Convention; or
   ii) criminal and civil jurisdiction over acts performed outside the course of their official duties.
   3. The obligations of Sending States and their personnel that apply under the Vienna Convention to members of the diplomatic staff, shall apply to the persons referred to in paragraph 1 of this Article.

3. Entry, stay and departure
   1. The Government shall facilitate, if necessary, the entry, stay and departure of the liaison officer and members of his family forming part of the household.
   2. This Article shall not prevent the requirement of reasonable evidence to establish that persons claiming the treatment provided for under this Article come within the classes described in paragraph 1 of this Article.
   3. Visas which may be required by persons referred to in this Article shall be granted without charge and as promptly as possible.

4. Employment

   Members of the family forming part of the household of the liaison officer not having the nationality of an EU Member State shall be exempt from the obligation to obtain working permits for the duration of the secondment of the liaison officer.

5. Inviolability of archives

   The archives of the liaison officer wherever located and by whomsoever held shall be inviolable.

6. Personal Protection

   The Host State authorities shall, if so requested by the Member State, take all reasonable steps in accordance with their national laws to ensure the necessary safety and protection of the liaison officer, as well as members of his family who form part of his household, whose security is endangered due to the performance of the tasks of the liaison officer at Europol.

7 Facilities and immunities in respect of communication

   1. The Government shall permit the liaison officer to communicate freely and without a need for special permission, for all official purposes, and shall protect the right of the liaison officer to do so.

      The liaison officer shall have the right to use codes and to dispatch and receive official correspondence and other official communications by courier or in sealed bags which shall be subject to the same privileges and immunities as diplomatic couriers and bags.

   2. The liaison officer shall, as far as may be compatible with the International Telecommunications Convention of 6 November 1982, for his official communications enjoy treatment not less favourable than that accorded by the Kingdom of the Netherlands to any international organisation or government, in the matter of priorities for communication by mail, cable, telegraph, telex, radio, television, telephone, fax, satellite, or other means.

8. Notification

   1 The Member State shall promptly notify the Government of the name of the liaison officer, his arrival and his final departure or the termination of his secondment as well as the arrival and final departure of the members of the family forming part of the household and, where appropriate, the fact that a person has ceased to form part of the household.

   2. The Government shall issue to the liaison officer and members of his family forming part of the household, an identification card bearing the photograph of the holder. This card shall serve to identify the holder in relation to all Host State authorities.

9. Territorial scope

   With respect to the Kingdom of the Netherlands, this Agreement shall apply to the part of the Kingdom in Europe only.

I further propose that upon receipt of your confirmation in writing of the above, this exchange of letters shall constitute an agreement between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Italy, which shall enter into force on the first day of the month following the day on which the Kingdom of the Netherlands informs the Republic of Italy that it agrees with the content of this letter and shall no longer be in force as soon as the Republic of Italy informs the Kingdom of the Netherlands that the national procedure (parliamentary ratification) concerning the agreement of 22 March 1999 has been completed.

Accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

Lorenzo Ferrarin
Minister Plenipotentiary

Ambassador of the Netherlands

Rome, June 22 1999

Sir,

I acknowledge receipt of your letter dated 17 June 1999, which reads as follows:

"Sir, I have the honour to refer to the exchange of letters, dated 22 March 1999, between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Italy, and propose that, since the above mentioned agreement is subject to parliamentary ratification, the privileges and immunities necessary for the proper performance of the tasks of the liaison officers at Europol be agreed upon as follows:

1 Definitions

In this Agreement:

a) "Liaison officer" means: any official seconded to Europol in accordance with Article 5 of the Europol Convention;

b) "Government" means the Government of the Kingdom of the Netherlands;

c) "Host State authorities" means such State, municipal or other authorities of the Kingdom of the Netherlands as may be appropriate in the context of and in accordance with the laws and customs applicable in the Kingdom of the Netherlands;

d) "Member State" means the Republic of Italy;

e) "Archives of the liaison officer" means all records, correspondence, documents, manuscripts, computer and media data, photographs, films, video and sound recordings belonging to or held by the liaison officer, and any other similar material which in the unanimous opinion of the Member State and the Government forms part of the archives of the liaison officer

---

Direttore Generale dell'Emigrazione e
degli Affari Sociali
Min. Plen. Lorenzo Ferrarin
Ministero degli Affari Esteri
Roma

2. Privileges and immunities
   1. Subject to the provisions of this Agreement, the liaison officer and members of his family who form part of his household and do not possess Dutch nationality, shall enjoy in and vis-à-vis the Kingdom of the Netherlands the same privileges and immunities as are conferred on members of the diplomatic staff by the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961.
   2. The immunity granted to persons mentioned in paragraph 1 of this Article shall not extend to either:
   i) civil action by a third party for damages, including personal injury or death, arising from a traffic accident caused by any such person, and is without prejudice to Article 32 of the Europol Convention; or
   ii) criminal and civil jurisdiction over acts performed outside the course of their official duties.
   3. The obligations of Sending States and their personnel that apply under the Vienna Convention to members of the diplomatic staff, shall apply to the persons referred to in paragraph 1 of this Article.

3. Entry, stay and departure
   1 The Government shall facilitate, if necessary, the entry, stay and departure of the liaison officer and members of his family forming part of the household.
   2. This Article shall not prevent the requirement of reasonable evidence to establish that persons claiming the treatment provided for under this Article come within the classes described in paragraph 1 of this Article.
   3. Visas which may be required by persons referred to in this Article shall be granted without charge and as promptly as possible.

4. Employment
   Members of the family forming part of the household of the liaison officer not having the nationality of an EU Member State shall be exempt from the obligation to obtain working permits for the duration of the secondment of the liaison officer

5. Inviolability of archives
   The archives of the liaison officer wherever located and by whomsoever held shall be inviolable.

6. Personal Protection
   The Host State authorities shall, if so requested by the Member State, take all reasonable steps in accordance with their national laws to ensure the necessary safety and protection of the liaison officer, as well as members of his family who form part of his household, whose security is endangered due to the performance of the tasks of the liaison officer at Europol.

7 Facilities and immunities in respect of communication
   1. The Government shall permit the liaison officer to communicate freely and without a need for special permission, for all official purposes, and shall protect the right of the liaison officer to do so.

The liaison officer shall have the right to use codes and to dispatch and receive official correspondence and other official communications by courier or in sealed bags which shall be subject to the same privileges and immunities as diplomatic couriers and bags.

2. The liaison officer shall, as far as may be compatible with the International Telecommunications Convention of 6 November 1982, for his official communications enjoy treatment not less favourable than that accorded by the Kingdom of the Netherlands to any international organisation or government, in the matter of priorities for communication by mail, cable, telegraph, telex, radio, television, telephone, fax, satellite, or other means.

8. Notification

1. The Member State shall promptly notify the Government of the name of the liaison officer, his arrival and his final departure or the termination of his secondment as well as the arrival and final departure of the members of the family forming part of the household and, where appropriate, the fact that a person has ceased to form part of the household.

2. The Government shall issue to the liaison officer and members of his family forming part of the household, an identification card bearing the photograph of the holder. This card shall serve to identify the holder in relation to all Host State authorities.

9. Territorial scope

With respect to the Kingdom of the Netherlands, this Agreement shall apply to the part of the Kingdom in Europe only.

I further propose that upon receipt of your confirmation in writing of the above, this exchange of letters shall constitute an agreement between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Italy, which shall enter into force on the first day of the month following the day on which the Kingdom of the Netherlands informs the Republic of Italy that it agrees with the content of this letter and shall no longer be in force as soon as the Republic of Italy informs the Kingdom of the Netherlands that the national procedure (parliamentary ratification) concerning the agreement of 22 March 1999 has been completed.
Accept, Sir, the assurances of my highest consideration."

I have the honour to inform you that the contents of this letter of 17 June 1999 are acceptable to the Kingdom of the Netherlands, so that this letter together with this reply thereto constitute an Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Italy, which shall enter into force on 1 July 1999 and which shall cease to be

in force on the date on which the Agreement of 22 March 1999 between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Italy enters into force in accordance with its relevant provision.

Accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

Christiaan M.J. Kröner

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Ministero degli Affari Esteri
Il Direttore Generale dell'Emigrazione
e degli Affari Sociali

Roma, 17 giugno 1999

Eccellenza,

ho l'onore di far riferimento allo scambio di lettere in data 22 marzo 1999 fra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica Italiana e di proporre che, essendo il suddetto accordo sottoposto a ratifica parlamentare, si convengano come segue i privilegi e le immunità necessari al corretto svolgimento dei compiti degli ufficiali di collegamento presso l'Europol:

1. Definizioni
   Nel presente Accordo:
   a) "Ufficiale di collegamento" indica: ogni ufficiale inviato all'Europol in base all'Articolo 5 della Convenzione Europol;
   b) "Governo" indica il Governo del Regno dei Paesi Bassi;
   c) "autorità dello Stato ospitante" indica le autorità statali, municipali o altre autorità del Regno dei Paesi Bassi che possono essere preposte nel contesto di ed in conformità con le leggi e le consuetudini applicabili nel Regno dei Paesi Bassi;
   d) "Stato Membro" indica la Repubblica italiana;
   e) "Archivi dell'ufficiale di collegamento" indica tutti i fascicoli, la corrispondenza, i documenti, i manoscritti, i dati su computer o su altri mezzi di comunicazione, le fotografie, le pellicole, le registrazioni video o sonore che appartengono a o si trovino in possesso dell'ufficiale di collegamento, e tutti i materiali analoghi che, a parere unanime dello Stato membro e del Governo, fanno parte degli archivi dell'ufficiale di collegamento.

Ambasciatore Christian Mark Johan Kröner,
Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi,
Via Michele Mercati, 8
00197 ROMA

2. Privilegi e immunità
   1) Ferme restando le disposizioni del presente Accordo, l'ufficiale di collegamento e i membri della sua famiglia che fanno parte del nucleo familiare e non siano di nazionalità olandese, godranno nel e nei confronti del Regno dei Paesi Bassi degli stessi privilegi e delle stesse immunità di cui godono i membri del personale diplomatico ai sensi della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 18 aprile 1961.
   2) L'immunità concessa alle persone di cui al paragrafo 1 del presente Articolo non coprirà:
      i) le cause civili di una parte terza per danni, comprese lesioni personali o decesso, conseguenti ad un incidente stradale provocato da una qualsiasi di tali persone, e non pregiudica l'Articolo 32 della Convenzione Europol;
      ii) la giurisdizione penale e civile sugli atti svolti al di fuori dei loro compiti ufficiali.
   3) Gli obblighi degli Stati Invianti e del loro personale che si applicano ai sensi della Convenzione di Vienna ai membri del personale diplomatico si applicheranno alle persone di cui al paragrafo 1 del presente Articolo.

3. Ingresso, permanenza, partenza
   1) Il Governo, ove necessario, agevolerà l'ingresso, la permanenza e la partenza dell'ufficiale di collegamento e dei membri della sua famiglia che fanno parte del nucleo familiare.
   2) Il presente Articolo non precluderà che vengano chieste prove ragionevoli per determinare se le persone che rivendicano il trattamento di cui al presente Articolo rientrano nelle categorie descritte al paragrafo 1 del presente Articolo.
   3) I visti che potranno essere richiesti dalle persone di cui al presente Articolo saranno concessi gratuitamente e il più celermente possibile.

4. Occupazione

   I membri della famiglia che fanno parte del nucleo familiare dell'ufficiale di collegamento e che non siano in possesso della nazionalità di uno Stato Membro dell'Unione Europea saranno esentati dall'obbligo di ottenere un permesso di lavoro per la durata del distacco dell'ufficiale di collegamento.

5. Inviolabilità degli archivi

   Gli archivi del funzionario di collegamento, ovunque siano ubicati e da chiunque siano tenuti, saranno inviolabili.

6. Protezione personale

   Le autorità dello Stato Ospitante, qualora lo Stato Membro lo richieda, adotteranno tutti i provvedimenti ragionevoli, in conformità con le loro leggi nazionali, per garantire la sicurezza e la protezione necessarie dell'ufficiale di collegamento, nonché dei membri della sua famiglia che fanno parte del nucleo familiare, la cui sicurezza è in pericolo per via dello svolgimento dei compiti dell'ufficiale di collegamento presso Europol.

7. Agevolazioni e immunità nel settore delle comunicazioni
   1) Il Governo consentirà all'ufficiale di collegamento di comunicare liberamente e senza necessità di un permesso speciale, per tutti gli scopi ufficiali, e proteggerà il diritto dell'ufficiale di collegamento ad agire in tal senso.
   L'ufficiale di collegamento avrà il diritto di usare codici ed inviare e ricevere corrispondenza ufficiale ed altre comunicazioni ufficiali per corriere o in valigie sigillate che saranno oggetto degli stessi privilegi e delle stesse immunità dei corrieri e delle valige diplomatiche.
   2) L'ufficiale di collegamento, nella misura in cui ciò è compatibile con la Convenzione Internazionale sulle Telecomunicazioni del 6 novembre 1982, godrà per le sue comunicazioni ufficiali di un trattamento non meno favorevole di quello concesso dal Regno dei Paesi Bassi a tutte le organizzazioni internazionali o ai governi per quanto riguarda le priorità per le comunicazioni via posta, cavo, telègrafo, telex, radio, televisione, telefono, fax, satellite o altri mezzi.

8. Notifica
   1) Lo Stato Membro comunicherà tempestivamente al Governo il nome dell'ufficiale di collegamento, il suo arrivo e la sua partenza definitiva, ovvero il termine del suo distacco, come pure l'arrivo e la partenza definitiva dei membri della sua famiglia che fanno parte del nucleo familiare e, se del caso, il fatto che una persona non formi più parte del nucleo familiare.
   2) Il Governo rilascerà all'ufficiale di collegamento ed ai membri della sua famiglia che fanno parte del nucleo familiare una carta d'identità corredata dalla fotografia del titolare. Tale carta servirà per identificare il titolare presso le autorità dello Stato ospitante.

9. Ambito territoriale
   Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, il presente Accordo si applicherà solo alla parte europea del Regno.

Propongo altresì che, al momento della ricezione della Sua conferma scritta di quanto sopra, il presente scambio di lettere costituisca un accordo fra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica Italiana, che entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui il Regno dei Paesi Bassi avrà comunicato alla Repubblica Italiana di accettare il contenuto della presente lettera e cesserà di essere in vigore non appena la Repubblica Italiana avrà comunicato al Regno dei Paesi Bassi l'avvenuto espletamento della procedura nazionale (ratifica parlamentare) relativa all'accordo del 22 marzo 1999.

La prego di accettare, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

(F to: Lorenzo Ferrarin
Ministro Plenipotenziario)

L'Ambasciatore dei Paesi Bassi

Roma, 22 giugno 1999

Eccellenza,

accuso ricevuta della Sua lettera del 17 giugno, il cui testo è il seguente:

"Eccellenza,

ho l'onore di far riferimento allo scambio di lettere in data 22 marzo 1999 fra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica Italiana e di proporre che, essendo il suddetto accordo sottoposto a ratifica parlamentare, si convengano come segue i privilegi e le immunità necessari al corretto svolgimento dei compiti degli ufficiali di collegamento presso l'Europol:

1. Definizioni

Nel presente Accordo:

a) "Ufficiale di collegamento" indica: ogni ufficiale inviato all'Europol in base all'Articolo 5 della Convenzione Europol;

b) "Governo" indica il Governo del Regno dei Paesi Bassi;

c) "autorità dello Stato ospitante" indica le autorità statali, municipali o altre autorità del Regno dei Paesi Bassi che possono essere preposte nel contesto di ed in conformità con le leggi e le consuetudini applicabili nel Regno dei Paesi Bassi;

d) "Stato Membro" indica la Repubblica italiana;

e) "Archivi dell'ufficiale di collegamento" indica tutti i fascicoli, la corrispondenza, i documenti, i manoscritti, i dati su computer o su altri mezzi di comunicazione, le fotografie, le pellicole, le registrazioni video o sonore che appartengono a o si trovino in possesso dell'ufficiale di collegamento, e tutti i materiali analoghi che, a parere unanime dello Stato membro e del Governo, fanno parte degli archivi dell'ufficiale di collegamento.

2. Privilegi e immunità

1) Ferme restando le disposizioni del presente Accordo, l'ufficiale di collegamento e i membri della sua famiglia che fanno parte del nucleo familiare e non siano di nazionalità olandese, godranno nel e nei confronti del Regno dei Paesi Bassi degli stessi privilegi e delle stesse immunità di cui godono i membri del personale diplomatico ai sensi della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 18 aprile 1961

2) L'immunità concessa alle persone di cui al paragrafo 1 del presente Articolo non coprirà:

i) le cause civili di una parte terza per danni, comprese lesioni personali o decesso, conseguenti ad un incidente stradale provocato da una qualsiasi di tali persone, e non pregiudica l'Articolo 32 della Convenzione Europol;

ii) la giurisdizione penale e civile sugli atti svolti al di fuori dei loro compiti ufficiali.

Direttore Generale dell'Emigrazione e
Degli Affari Sociali
Min. Plen. Lorenzo Ferrarin
Ministero degli Affari Esteri
Roma

3) Gli obblighi degli Stati Invianti e del loro personale che si applicano ai sensi della Convenzione di Vienna ai membri del personale diplomatico si applicheranno alle persone di cui al paragrafo 1 del presente Articolo.

3. Ingresso, permanenza, partenza

1) Il Governo, ove necessario, agevolerà l'ingresso, la permanenza e la partenza dell'ufficiale di collegamento e dei membri della sua famiglia che fanno parte del nucleo familiare.

2) Il presente Articolo non precluderà che vengano chieste prove ragionevoli per determinare se le persone che rivendicano il trattamento di cui al presente Articolo rientrano nelle categorie descritte al paragrafo 1 del presente Articolo.

3) I visti che potranno essere richiesti dalle persone di cui al presente Articolo saranno concessi gratuitamente e il più celermente possibile.

4. Occupazione

I membri della famiglia che fanno parte del nucleo familiare dell'ufficiale di collegamento e che non siano in possesso della nazionalità di uno Stato Membro dell'Unione Europea saranno esentati dall'obbligo di ottenere un permesso di lavoro per la durata del distacco dell'ufficiale di collegamento.

5. Inviolabilità degli archivi

Gli archivi del funzionario di collegamento, ovunque siano ubicati e da chiunque siano tenuti, saranno inviolabili.

6. Protezione personale

Le autorità dello Stato Ospitante, qualora lo Stato Membro lo richieda, adotteranno tutti i provvedimenti ragionevoli, in conformità con le loro leggi nazionali, per garantire la sicurezza e la protezione necessarie dell'ufficiale di collegamento, nonché dei membri della sua famiglia che fanno parte del nucleo familiare, la cui sicurezza è in pericolo per via dello svolgimento dei compiti dell'ufficiale di collegamento presso Europol.

7 Agevolazioni e immunità nel settore delle comunicazioni

1) Il Governo consentirà all'ufficiale di collegamento di comunicare liberamente e senza necessità di un permesso speciale, per tutti gli scopi ufficiali, e proteggerà il diritto dell'ufficiale di collegamento ad agire in tal senso.

L'ufficiale di collegamento avrà il diritto di usare codici ed inviare e ricevere corrispondenza ufficiale ed altre comunicazioni ufficiali per corriere o in valigie sigillate che saranno oggetto degli stessi privilegi e delle stesse immunità dei corrieri e delle valige diplomatiche.

2) L'ufficiale di collegamento, nella misura in cui ciò è compatibile con la Convenzione Internazionale sulle Telecomunicazioni del 6 novembre 1982, godrà per le sue comunicazioni ufficiali di un trattamento non meno favorevole di quello concesso dal Regno dei Paesi Bassi a tutte le organizzazioni internazionali o ai governi per quanto riguarda le priorità per le comunicazioni via posta, cavo, telegrafo, telex, radio, televisione, telefono, fax, satellite o altri mezzi.

8. Notifica

1) Lo Stato Membro comunicherà tempestivamente al Governo il nome dell'ufficiale di collegamento, il suo arrivo e la sua partenza definitiva, ovvero il termine del suo distacco, come pure l'arrivo e la partenza definitiva dei membri della sua famiglia che fanno parte del nucleo familiare e, se del caso, il fatto che una persona non formi più parte del nucleo familiare.

2) Il Governo rilascerà all'ufficiale di collegamento ed ai membri della sua famiglia che fanno parte del nucleo familiare una carta d'identità corredata dalla fotografia del titolare. Tale carta servirà per identificare il titolare presso le autorità dello Stato ospitante.

9. Ambito territoriale

Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, il presente Accordo si applicherà solo alla parte europea del Regno.

Propongo altresì che, al momento della ricezione della Sua conferma scritta di quanto sopra, il presente scambio di lettere costituisca un accordo fra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica Italiana, che entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui il Regno dei Paesi Bassi avrà comunicato alla Repubblica Italiana di accettare il contenuto della presente lettera e cesserà di essere in vigore non appena la Repubblica Italiana avrà comunicato al Regno dei Paesi Bassi l'avvenuto espletamento della procedura nazionale (ratifica parlamentare) relativa all'accordo del 22 marzo 1999.

La prego di accettare, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione."

Ho l'onore di informarLa che il contenuto di tale lettera del 17 giugno 1999 è accettabile per il Regno dei Paesi Bassi e che tale lettera, insieme alla presente risposta, costituiscono un accordo tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica Italiana, che entrerà in vigore il 1 luglio 1999 e cesserà di essere in vigore alla data in cui l'accordo del 22 marzo 1999 tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica Italiana entra in vigore ai sensi della pertinente disposizione.

La prego di accettare, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

(F.to Christian M.J.Kroener)

99A8338

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(2651492/1) Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:

annuale	L.	508.000
semestrale	L.	289.000

Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

annuale	L.	416.000
semestrale	L.	231.000

Tipo A2 Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:

annuale	L.	115.500
semestrale	L.	69.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

annuale	L.	107.000
semestrale	L.	70.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

annuale	L.	273.000
semestrale	L.	150.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

annuale	L.	106.000
semestrale	L.	68.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

annuale	L.	267.000
semestrale	L.	145.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):

annuale	L.	1.097.000
semestrale	L.	593.000

Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):

annuale	L.	982.000
semestrale	L.	520.000

Integrando con la somma di L. **150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035